



# **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI [2018-2020]**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Avv. Raffaella Maria Candela,  
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23/05/2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.3 del 31 gennaio 2018

Publicato sul sito internet [www.aqp.it](http://www.aqp.it) Sezione “ Società Trasparente – Anticorruzione ”

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)



## Indice del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Premessa
2. Contenuto e finalità del Piano
3. Brevi cenni storici e organizzativi di AQP
4. Il processo di adozione e aggiornamento del P.T.P.C.
5. Indicazioni metodologiche e processo di gestione del rischio corruzione
6. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione
7. Codice etico e Regolamento incarichi extra lavorativi
8. Protocollo di legalità
9. Rotazione del personale
10. Verifica sull'insussistenza di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d. lgs.n. 39/2013
11. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
12. Attività di monitoraggio su misure già adottate
13. Flusso informativo
14. Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti c.d. "whistleblower"
15. sottrazione al diritto di accesso delle segnalazioni "whistleblower"
16. Formazione del personale
17. Misure ulteriori per la riduzione del rischio di corruzione
18. Ciclo di valutazione delle Prestazioni
19. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione
20. Adempimenti successivi alla pubblicazione
21. Entrata in vigore

### SEZIONE TRASPARENZA

**Allegato 1:** Tabella rischi e mappatura processi

**Allegato 2:** Tabella obblighi di pubblicazione

## Paragrafo 1

### Premessa

**1.1** La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (c.d. **legge anticorruzione**) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a livello soggettivo, quello della "pianificazione" anticorruzione" è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1 comma 2 del d. lgs. n.165/2001 ma, così come chiarito dall'intervento del legislatore con l'introduzione dell'art. 2-bis del d. lgs. n.33/2013 ad opera dell'art. 3 del d. lgs. n.97/2016, tra le altre, anche le società in controllo pubblico. Anche la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") n. 831 del 2016 (di seguito PNA 2016), sulla base delle recenti modifiche legislative, ribadisce che tra i soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione vi sono anche le società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati.

La definizione delle società in controllo pubblico è quella presente nell'art. 2 comma 1 lett. m. del T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica, d. lgs. 175/2016 e s.m.i.: "*m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*" pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile richiamato dalla citata lett. b), rientrano nella definizione di società a controllo pubblico le seguenti tre ipotesi:

- a) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Oltre alle ipotesi descritte nell'art. 2359 c.c., il T.U. precisa che: "*Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

Il Legislatore ha, pertanto, confermato la *ratio* della legge n. 190/2012: sottoporre al proprio campo applicativo ogni realtà amministrativa che, indipendentemente dall'*habitus* giuridico, è controllata da pubbliche amministrazioni e che si avvale di risorse pubbliche e che svolge funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Non vi è dubbio che Acquedotto Pugliese rientra appieno nella definizione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Solo con riferimento alla misura della trasparenza, l'art. 2-bis, comma 2 del d. lgs. n.33/13 come modificato dal d. lgs. n.97/16, dispone che la normativa si applica, *“in quanto compatibile”* alle società in controllo pubblico.

Le nuove Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, pubblicate nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, recanti *«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»* ridefiniscono il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, così recependo le numerose e significative innovazioni normative che hanno imposto all'Autorità una rivisitazione della precedente determinazione n.8/2015, sostituendola integralmente.

Per quanto concerne poi le altre misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n.190/2012, introdotto dall'art. 41 del d. lgs. n.97/16, anche le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione *“integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

### **1.2 Piano Anticorruzione e Modello ex d. lgs. 231/2001 in AQP**

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, pertanto, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla l. n.190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per favorire il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche “passiva” (reati commessi in danno alla società).

L'Autorità sottolinea come: *“nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario [...] Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.”*

AQP S.p.A., con delibera n. 11/10 del 24 giugno 2010 dell'Amministratore Unico, si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “MOG”), il Modello con i relativi allegati è stato più volte aggiornato; l'ultima revisione, a seguito dell'inserimento di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001, è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2016.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) attualmente in carica, nominato in composizione Collegiale con delibera del CdA del 23 maggio 2016, all'atto del suo insediamento ha effettuato un'analisi del Modello Organizzativo nel suo complesso, ritenendo opportuno raccomandare una completa revisione del documento, al fine di recepire la nuova configurazione dell'assetto organizzativo societario e rendere il MOG in linea con le Best Practice e le Linee Guida di Confindustria, così da identificare in maniera chiara e puntuale i processi sensibili con individuazione dei relativi *process owner* e dei reati potenzialmente commettabili, prevedere principi di controllo generali e, per ciascun processo sensibile, stabilire i protocolli di controllo specifici con riferimento alle procedure in vigore presso la Società, con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati a rischio individuati, tenendo peraltro conto delle caratteristiche inerenti il controllo pubblico della Società e della conseguente correlazione tra il Modello Organizzativo e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A seguito della raccomandazione formulata dall'OdV, il Consiglio di Amministrazione di AQP S.p.A., con propria delibera del 10 novembre 2016 n.15, ha autorizzato la revisione del MOG attualmente vigente, disponendo l'indizione di una procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un consulente esterno terzo. Attualmente si è in fase di verifica dei requisiti della Società risultata aggiudicataria per la successiva stipula del contratto.

Nel prossimo MOG sarà necessario tener conto di numerosi importanti novità normative intervenute nel corso del 2017:

- a) il d. lgs. 15 marzo 2017, n.38, con cui è stato riformato il reato di corruzione tra privati, nelle forme della corruzione passiva e attiva (art. 2365) e quella del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), in attuazione di provvedimenti del Consiglio dell'Unione Europea che hanno spinto tutti i Paesi membri ad allineare la disciplina sulla corruzione privata a standard internazionali, con conseguenti modifiche apportate al d. lgs. n.231/2001 sulla responsabilità dell'ente;
- b) la legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante "*Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici*", cui è seguita la DGR n. 1586 del 3 ottobre 2017 con la quale è stato istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interesse, presso il Servizio URP della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale e vengono approvate le "*Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici, ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30*". Tali disposizioni regolamentano l'interazione tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari attraverso strumenti e istituti che garantiscano l'attuazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica. In particolare viene prevista l'istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare e l'Agenda pubblica, in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Puglia, in cui sono resi noti gli incontri svolti tra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici; l'art. 3, comma 2, stabilisce che anche le società controllate dalla Regione Puglia debbano

adeguare ai principi della legge regionale i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi della legge n.231/2001;

- c) la legge di riforma del Codice Antimafia (legge 17 ottobre 2017, n. 161), che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, d. lgs. n.286/1998) e il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, d. lgs. n.286/1998);
- d) la legge 20 novembre 2017, n. 167 (cosiddetta “Legge Europea 2017”), che all’articolo 5, comma 2, prevede che al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’art. 25 duodecies venga inserito l’art. 25 terdecies in materia di reati inerenti il razzismo e la xenofobia;
- e) la legge del 30 novembre 2017, n.179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. Whistleblowing) che interviene modificando l’art. 6 del d. lgs. n.231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l’obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all’art. 5 d. lgs. n.231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del d. lgs. n.231/2001. Il testo stabilisce inoltre il divieto di ritorsione e la nullità del licenziamento o del demansionamento ritorsivo nei confronti dell’autore della segnalazione e modifica la disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, personale, scientifico e industriale (artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c.).

Quanto alle misure anticorruzione, AQP S.p.A. ha adottato dal 2015 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), aggiornato di anno in anno, che integra, senza sovrapporsi, il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

Solo a seguito della prossima revisione del MOG sarà possibile dare seguito agli adempimenti di legge. Attualmente si sono mantenuti distinti i due documenti, soluzione condivisa dall’Organismo di Vigilanza, fermo restando la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi tra i due Organi di controllo e il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli di cui alla legge n. 190 del 2012. Tanto risponde, altresì, ad un’utile logica di semplificazione, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal RPCT e dall’OdV.

### 1.3 Rapporto tra RPCT e OdV

Le Linee Guida n.8/2015, nel sottolineare la stretta connessione tra le misure adottate ex d. lgs. n.231/2001 e quelle previste dalla normativa anticorruzione che postula un costante coordinamento tra le funzioni di RPC e quelle dell’OdV, suggerivano, nell’ipotesi di OdV

collegiale, di meglio assicurare detto coordinamento con la presenza nell'Organismo del RPC in veste di componente.

Facendo seguito alle indicazioni dell'Autorità, il RPCT è stato altresì nominato componente dell'OdV, con la deliberazione del CdA n.9/2016 del 23 maggio 2016.

La Delibera n.1134/2017 muta orientamento: *“Quanto ai rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza, si ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale. Al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella determinazione n. 8/2015, l'indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato.”* L'attuale OdV cessa dalla carica a maggio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, cui è riservata la funzione di sovrintendere all'impostazione ed al funzionamento del sistema di controlli interni e di gestione del rischio, compreso il Modello 231 e il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (DGR n.1265/2017) dovrà, pertanto, valutare se sostituire il RPCT nell'OdV, ovvero mantenere la composizione dell'attuale Organismo fino a scadenza. Nel momento in cui i due Organi di Controllo risulteranno divisi, si renderà opportuno definire i flussi informativi e regolamentare le modalità di collaborazione e coordinamento.

### **Attività di pubblico interesse**

Sul concetto di attività di pubblico interesse, limitazione oggettiva per l'applicazione del d. lgs. n.33/2013, nozione rilevante anche laddove soggetti in controllo pubblico svolgano solo parzialmente attività di pubblico interesse, le nuove Linee Guida ANAC n. 1134/2017 così si esprimono: *“Sotto il profilo oggettivo, (cfr. art. 2-bis, co. 3) [...]*

*a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. [...]*

*b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.*

*c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. [...] Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività*

dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

*Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.*

*Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art.4 del d. lgs. 175/2016"*

#### **1.4 Acquedotto Pugliese S.p.A.**

Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche "AQP o la Società"), partecipata al 100% dalla Regione Puglia, titolare ex d. lgs. n. 141/1999, della concessione per il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) sino al 31 dicembre 2018, è affidataria della gestione del servizio nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania in forza della Convenzione stipulata nel 2002 con l'ATO unico Puglia. Inoltre, l'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha assegnato le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico che le esercita con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla Legge 14 novembre 1995 n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Si precisa che a far data dal 1° gennaio 2018 la denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» (AEEGSI) è stata sostituita dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), ex legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 528.

La citata legge n.205/2017 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, con il comma 906 dell'art.1, ha **prorogato al 31 dicembre 2021 il termine dell'affidamento della gestione dei servizi idrici ad AQP.**

AQP agisce, quindi, in un contesto fortemente regolamentato che fa sì che il proprio raggio di azione sia rivolto quasi esclusivamente al perseguimento del "pubblico interesse".

Nell'espletamento delle attività di pubblico interesse, gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della Società sono qualificati come " Incaricati di pubblico servizio " nella nozione che ne dà l'art. 358 del c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

### 1.5 Attività di internazionalizzazione di AQP

Non rientrano invece nelle attribuzioni proprie di gestore del servizio pubblico di AQP (Gestione del Servizio Idrico Integrato) e, quindi, nella sfera del pubblico interesse, le attività di internazionalizzazione che la Società aveva avviato all'inizio del 2015 mettendo in campo una serie di iniziative, tra cui anche la stipula di protocolli d'intesa, volte a sondare le potenzialità che possono essere espresse in paesi terzi, soprattutto nell'Area Balcanica (Albania, Bulgaria, in primis) in fase di pre-adesione alla Comunità Europea.

L'approccio ai mercati internazionali si è sviluppato su due diverse linee di azione:

- accreditamento di AQP quale uno tra i principali soggetti istituzionali del mondo nella gestione, progettazione e realizzazione di opere del servizio idrico e fognario;
- disponibilità a considerare eventuali proposte di partecipazione a gare internazionali formulate da Aziende locali a condizione che le stesse prestino ad AQP una controgaranzia integrale del rischio.

Peraltro, a conferma di quanto sopra, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida 2015, le attività di internazionalizzazione all'interno della Società sono state distinte dalla gestione del S.I.I. sia sotto il profilo dell'organizzazione (è stata individuata un'area specifica), nelle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività in parola) che, infine, nella gestione contabile (dando distinta rilevanza alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati secondo il metodo dell' "unbundling").

Al riguardo, è opportuno precisare che in considerazione dell'incertezza normativa rispetto alle attività che le società pubbliche possono svolgere al di fuori del SII, della specifica situazione di AQP che invita a rimanere oggi particolarmente aderenti alle esclusive finalità del d. lgs. n.141/99, degli scenari prospettici, ivi inclusa la possibilità di evolvere verso una forma di gestione che consentirebbe lo svolgimento di attività al di fuori del SII e sinergiche con lo stesso nella misura massima del 20%, l'assunzione di impegni rilevanti e vincolanti in paesi internazionali rappresenta un'area di incertezza.

Inoltre, da un punto di vista di business, è opportuno dare priorità agli eventuali interventi di AQP all'estero, sulla base dell'effettiva conoscenza dei vari territori target, preferibilmente in linea con le indicazioni ed i rapporti istituzionali dell'azionista e per attività con ricadute positive sul core business di AQP in Italia.

Con l'OdS n.228 dell'8 settembre 2017 è stata soppressa l'UO "Affari Internazionali".

Attualmente, le attività a carattere internazionale sono principalmente orientate alla partecipazione in progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020, che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un'economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.

In particolare, di recente sono stati ammessi a finanziamenti due progetti in cui AQP è partner:

- RE-WATER, progetto che si propone di creare un sistema adattivo degli impianti di depurazione sulla base delle differenti caratteristiche ambientali dei recettori finali e di favorire la gestione ottimale dei sottoprodotti della depurazione e, in particolare, del riutilizzo delle acque reflue;

- SUN-WATER, progetto che si propone di definire metodologie comuni per valutare le perdite di acqua e la qualità dell'acqua e per la gestione sostenibile del WDN (Water Distribution Networks), al fine di aumentare la capacità degli operatori di fornire acqua potabile e sicura.

Inoltre, AQP ha manifestato l'interesse a partecipare a progetti di ricerca a carattere europeo quali:

- ✓ Progetto con il Fraunhofer Institute ICT – Germania “*Demonstrating systemic urban development for circular and regenerative cities*”;
- ✓ Progetto con Regione Puglia ed altri ORIZZONT 2020 “*Project Ô: demonstration of planning and technology tools for a circular, integrated and symbiotic use of water*”.

Si sono perseguite, inoltre, ulteriori attività in diversi paesi, allo stato senza significativi sviluppi. Le attività più promettenti per AQP sono relative al Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA “Italia, Albania, Montenegro” 2014/2020, finalizzato alla salvaguardia delle risorse idriche. Inoltre la società è interessata alla possibile disponibilità di impianti, per il conferimento di fanghi di depurazione.

## 1.6 ASECO S.p.A.

In riferimento alla **controllata ASECO S.p.A.**, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n.8/2015 e successivamente recepite nel PTPC 2016-2018, in passato è stato ritenuto sufficiente assicurare gli obblighi di trasparenza attraverso il sito istituzionale della controllante e ricondurre l'analisi dei processi a rischio e le misure atte a prevenirli e/o mitigarne la portata nell'ambito del PTPC della controllante AQP, affidando al R.P.C. di Acquedotto Pugliese il compito di vigilare sull'attuazione delle previste misure e nominando quale referente interno della controllata l'Amministratore Unico p.t. della stessa. Tale scelta è stata motivata dal fatto che ASECO S.p.A., pur essendo una società a totale partecipazione e controllo di AQP, svolge attività estranee alla gestione del S.I.I, non qualificabili di pubblico interesse, ed opera in regime concorrenziale di mercato con finalità di lucro, nonché dal fatto che ASECO S.p.A. non è qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico in quanto non soggetta ad un controllo *ex art. 2359 c.c.* da parte di un'amministrazione pubblica, né lo statuto della stessa riserva a pubbliche amministrazioni poteri di nomina degli amministratori o di componenti di organi. Inoltre, la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (acquisti, gestione del personale, e gestione contabile) vengono svolte con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service che disciplina i relativi processi. Il PTPCT 2017-2019 si è posto in continuità con il precedente.

Si segnalano, tuttavia, alcuni fatti nuovi.

Con la DGR n. 1473 del 25 settembre 2017, la Regione Puglia ha aggiornato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.24 del d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., escludendo la dismissione della partecipazione indiretta in ASECO S.p.A. con la seguente motivazione: *“Le attività svolte integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP (Testo Unico Società Pubbliche), facenti capo alla capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. - NOTE: La Società svolge un'attività che permette di conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla gestione del servizio idrico integrato da parte della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., come pure espressamente previsto dall'art. 16, comma 3, del TUSP”.*

La Delibera ANAC n. 1134/2017 per le società indirettamente controllate prevede:

*“In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio “modello 231”. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo.”*

Con Ordinanza n.1 del 22 dicembre 2017, il Presidente della Giunta della Regione Puglia, al fine di superare con estrema urgenza le attuali criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Foggia, ha ordinato ad ASECO, unico soggetto pubblico gestore di impianti di trattamento rifiuti dichiaratosi disponibile, di provvedere alla gestione della sezione di trattamento meccanico-biologico dell'impianto complesso di Cerignola (FG) di proprietà del Consorzio Bacino FG4 1. La gestione di ASECO Spa è ordinata per un periodo di sei mesi, durante il quale si potrà provvedere alla definizione dei rapporti in via privatistica tra SIA FG 4-Consorzio Bacino FG4 e ASECO.

Pertanto, considerato che:

- ASECO S.p.A. è una società di ridotte dimensioni acquisita da AQP per attività strumentali rispetto alla controllante (completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione);
- la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (acquisti, gestione del personale, e gestione contabile) viene svolta con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service;
- le misure anticorruptive del PTPCT di AQP sono indirettamente previste anche a presidio delle aree a rischio della controllata;
- nel presente Piano sono state previste ulteriori misure anticorruzione per processi specifici della controllata ASECO;

- ad oggi ASECO, in via precauzionale, non tratta i fanghi di depurazione di AQP ai fini della produzione di compost, per effetto del Decreto di Sequestro Preventivo emesso in data 12 marzo 2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, nell'ambito del Procedimento penale n.6836/12 R.G.N.R. (sequestro, all'interno della sede della Società ASECO, di ammendante compostato misto per una quantità stimata di circa 1.000,00 mc); il processo è in fase dibattimentale;

tanto premesso, si ritiene temporaneamente di confermare la precedente scelta di predisporre un Piano Anticorruzione unico per il gruppo (e non "modello 231" unico, per quanto già precisato al punto 1.2 del presente Piano) come necessaria conseguenza di un'unica programmazione delle misure *ex* legge n.190/2012.

Resta inteso che il RPCT di AQP ha la responsabilità dell'attuazione delle misure, mentre la Società controllata è tenuta a nominare un referente del RPCT della capogruppo.

In riferimento agli adempimenti di trasparenza propri della Società ASECO, considerato che la stessa ha un proprio sito web, occorre integrare la sezione "Società Trasparente", nelle more si ritiene possibile operare in continuità con il passato utilizzando il sito istituzionale di AQP, ferme restando le rispettive responsabilità. L'Amministratore Unico di ASECO procederà ad individuare il Responsabile della pubblicazione dei dati per la Società.

In considerazione del contratto di service in essere tra AQP ed ASECO, i Dirigenti/Responsabili della Trasparenza di AQP cui afferiscono le attività in service saranno tenuti a trasmettere documenti, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di cui al d. lgs. n.33/2013 al Responsabile della pubblicazione dei dati di ASECO per le necessarie pubblicazioni. Restano in capo ad ASECO le pubblicazioni relative alle attività non rientranti nel contratto di service.

Come confermato dalle Linee Guida n.1134/2017, gli obblighi di trasparenza afferiscono alle attività di pubblico interesse svolte da ASECO, quanto alle attività commerciali in regime concorrenziale di mercato e non qualificabili di pubblico interesse sussistono solo obblighi di trasparenza sull'organizzazione. A tal fine è necessario che ASECO, d'intesa con AQP, distingua le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali sotto i profili dell'organizzazione, delle modalità di gestione, della gestione contabile.

### 1.7 La normativa anticorruzione

Per le finalità di contrasto alla corruzione assume un fondamentale rilievo il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito **PNA**), atto di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico che adottano i PTPCT ovvero obbligati ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione alla corruzione, *ex* art. 1, comma 2 bis, della legge n.190/2012.

Si sono succeduti:

- delibera 11 settembre 2013 n. 72, PNA approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ("CIVIT" ora sostituita

dall'ANAC);

- determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, aggiornamento 2015 al PNA approvato da ANAC;
- delibera n. 831 del 3 agosto 2016, PNA 2016 approvato da ANAC;
- delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, aggiornamento 2017 al PNA approvato da ANAC.

Di particolare importanza ai fini dell'anticorruzione è stato il PNA 2016 che recepisce, dandone in molti casi attuazione, le rilevanti modifiche legislative intervenute con i c.d. decreti "Madia" attuativi della legge n. 124/2015 e con il decreto 50 del 2016 c.d. "Codice degli appalti" (l'aggiornamento 2017, fatta salva la parte generale, ha come destinatari, in particolare, l'Autorità di Sistema Portuale, i Commissari Straordinari di Governo, le Università).

Le amministrazioni tutte (ivi comprese le società private in controllo pubblico) sono tenute allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono attività di pubblico interesse esposte a rischio corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione, contemperando l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa.

Il PNA prevede che il PTPCT si coordini con tutti gli altri strumenti di programmazione (per es. modello 231 e sistema premiale legato alla misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati presenti nella Società che devono tenere conto fra l'altro del rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.).

Il PTPCT deve essere strutturato secondo i seguenti contenuti minimi:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto interno ed esterno, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice etico per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*; d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 65”*) non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un'accezione di fattispecie assai più ampie.

In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del “pacchetto” anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La nozione di corruzione testè descritta è stata ribadita anche nell'aggiornamento 2015 del PNA che contiene l'espressa indicazione ad *“avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono, dunque, tesi a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge n. 190/2012 ha posto in evidenza la necessità di elaborare e implementare una politica di contrasto del fenomeno della corruzione che tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo stesso assunto. Una politica di contrasto affidata ad un organico ed integrato ventaglio di misure di tipo non solo penale-repressivo ma soprattutto di tipo extra-penale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, operando sul versante prevalentemente amministrativo. Tali misure sono destinate a incidere sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.



Con la legge n. 190/2012 è stato introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un sistema teso a costruire un meccanismo di prevenzione della corruzione il cui aspetto peculiare consiste *“nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Peculiarità di tale progetto si ritrova nella volontà di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli”*.

A livello nazionale, l’art. 19 del d.l. 90/2014, conv. in legge n.114/2014 ha trasferito interamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

A livello decentrato, poi, ciascun ente elabora un PTPCT che, ai sensi della legge n.190/2012, art. 1 comma 7, e sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2016 deve comprendere anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che diventa così, non più atto separato, bensì parte integrante e dunque apposita sezione del PTPC dedicata all’implementazione ed all’applicazione della misura afferente la trasparenza, deve contenere misure organizzative che consentano l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Alla luce delle modifiche intervenute con il PNA 2016, all’interno dei PTPCT ciascuna amministrazione o soggetto di cui all’art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013, e s.m.i., individua un unico soggetto che svolge le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito **RPCT**).

L’Organo di vertice garantisce l’effettiva e piena autonomia e indipendenza al RPCT, anche disponendo modifiche organizzative per assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico.

A tale scopo deve essere previsto un supporto conoscitivo e operativo al RPCT mediante la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT che possa garantire allo stesso autonomia, strumenti conoscitivi ed elevata professionalità volte allo svolgimento dei compiti di elaborazione del Piano, individuazione delle misure e monitoraggio sull’attuazione delle medesime.

L’ufficio di supporto deve garantire anche le ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso attribuite al RPCT dal d. lgs. n.97/2016.

Infatti, il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere alle U.O. della Società informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7, d. lgs. n.33/2013, come novellato dal d. lgs. n.97/2016), delle richieste di riesame nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta.

Il RPCT e la struttura organizzativa di supporto collaborano alla predisposizione del Piano Triennale, svolgendo attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione, promuovendo la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi e indicando quelle che sono le misure idonee per prevenirli.



Devono essere garantiti al RPCT ed alla struttura organizzativa di supporto flussi informativi da parte di tutte le strutture coinvolte, già in fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate, dovere di collaborazione da parte di tutti i dipendenti che se non osservato può essere sanzionato disciplinarmente e da definirsi anche attraverso strumenti e specifici atti organizzativi interni, tra cui l'aggiornamento del Codice Etico.

Le modifiche intervenute con il d. lgs. n.97/2016 evidenziano il rafforzamento dei poteri del RPCT e della sua struttura attraverso il riconoscimento di poteri interlocutori e di controllo nei confronti di tutta la Società, dove tutti i soggetti coinvolti diventano responsabili della corretta attuazione delle misure di prevenzione.

Restano in capo al RPCT la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della società pubblica, prevista all'art. 1, comma 12 della legge n.190/2012, in caso di commissione di reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno della società. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

In quest'ultimo caso i dirigenti responsabili potranno rispondere delle omissioni ove il RPCT e la Struttura dimostrano di aver effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sul Piano.

Le modifiche legislative prevedono anche maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo tra cui l'Organismo di Vigilanza (in seguito OdV) a cui il RPCT trasmetterà anche la relazione annuale nell'ottica di una maggiore sinergia tra le funzioni di controllo.

Inoltre, la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi rende evidente la necessità che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza elabori "*in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza*" le misure di prevenzione della corruzione, successivamente adottate dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei alla Società (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012) (cfr. delibera n.1134/2017).

Pertanto, il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

In particolare, il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società in controllo pubblico sistematizza le proprie attività al fine di formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

La legge ha attribuito all'ANAC compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Società in controllo pubblico, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

### **1.9 Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza di AQP**

AQP, società per azioni partecipata al 100% dalla Regione Puglia quale soggetto privato in controllo pubblico è, pertanto, soggetto all'applicazione della legge anticorruzione fermo restando che, sin dall'11 dicembre 2007, ha adottato con Delibera n.12 dell'Amministratore Unico, un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. n.231/01 (di seguito "Modello 231" o MOG). Il PTPCT, come detto, è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel PNA approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n.72/2013, nonché ai successivi aggiornamenti dello stesso intervenuti con la determinazione ANAC n.12/2015, n.831/2016 e n.1208/2017.

Il presente PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei componenti del Team dei referenti/responsabili e/o da ulteriori qualificati soggetti da questi ultimi indicati come meglio si specificherà nel seguito per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

L'individuazione delle misure di prevenzione comporta un'attività di autoanalisi organizzativa che deve tendere a conciliarsi con l'insieme delle azioni di miglioramento delle *performances* collegate a finalità tipiche dell'azione aziendale (efficienza, efficacia, economicità, sviluppo di competenze ecc.). A tal fine bisogna precisare che a seguito delle modifiche intervenute alla legge n.190 del 2012 e al d. lgs. n. 33/2013 ad opera del d. lgs. n.97/2016, è fatto obbligo alle società di prevedere tra gli obiettivi strategici anche quelli volti a contrastare la corruzione. L'Organo di indirizzo della società deve prevedere detti obiettivi in una logica di partecipazione attiva e di responsabilizzazione nel compito di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

La mancanza di tali obiettivi può fare incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014. Pertanto AQP considera fondamentale introdurre nel proprio sistema di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati ai dirigenti anche l'attuazione delle misure definite nel PTPCT, come meglio specificato al paragrafo 18 del presente documento.

Gli organi di indirizzo hanno anche l'onere di introdurre modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri nello svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Al riguardo gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPCT e l'ANAC nella sua funzione di vigilanza può direttamente coinvolgere gli organi di indirizzo per chiedere informazioni in merito.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, deve essere trasmesso all'amministrazione pubblica vigilante, la Regione Puglia, ed essere pubblicato sul sito istituzionale.

Resta inteso che nella fase di predisposizione del Piano si è tenuto in debito conto del Modello 231 di AQP e di tutte le misure di mitigazione del rischio della corruzione in esso previste che devono intendersi integrative del suddetto Piano. A tal fine si rinvia al Modello 231 di AQP pubblicato sul sito internet della Società al seguente indirizzo:

[http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/DLgs\\_231\\_e\\_Etica\\_Aziendale](http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/DLgs_231_e_Etica_Aziendale)

## Paragrafo 2

### Contenuto e finalità del Piano

**2.1** Il Piano è un documento di natura programmatica e si articola come segue:

- **SOGGETTI:** vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, organi di indirizzo, dirigenti/responsabili e dipendenti tutti che operano nelle aree di rischio);
- **AREE DI RISCHIO:** frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree generali e delle aree di rischio specifiche (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012);
- **MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** sono le misure previste obbligatoriamente dalla l. n. 190/12, dalle altre prescrizioni di legge, dal P.N.A e dai suoi aggiornamenti, e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e del collegamento con l'ambito "soggetti" in relazione all'imputazione di compiti e di responsabilità;
- **TEMPI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO:** sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **COORDINAMENTO CON IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI:** gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere correlati al Piano di assegnazione degli obiettivi dei dirigenti.


**2.2** Il Piano, contiene una sezione dedicata alla Trasparenza e relativa Tabella con l'elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente documento (**Allegato 2**).

**2.3** Sin dal 2013, con delibera n. 18 del 4 dicembre 2013, l'Amministratore Unico di AQP ha nominato RPC e RT, avv. Giorgio Martellino che ha elaborato uno schema degli adempimenti per essere conformi e alla disciplina anticorruzione e dare avvio all'esecuzione delle attività necessarie.

In data 23 maggio 2016, con delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione ha nominato in sostituzione del dimissionario Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'avv. Raffaella Maria Candela, in qualità di RPCT.

**2.4** Con l'OdS n.217 dell'11 maggio 2016, la struttura organizzativa dell'UO Compliance prevedeva l'assegnazione di due risorse, già di supporto al responsabile uscente: una quale responsabile dell'Area "D. Lgs. 231", e l'altra quale responsabile dell'Area Anticorruzione Trasparenza & Privacy, a supporto del RPCT.

Con l'OdS n.228 dell'8 settembre 2017, a seguito dell'assegnazione della responsabile dell'Area Anticorruzione Trasparenza & Privacy ad altra funzione, e dell'ingresso, in sostituzione, di una nuova risorsa, è stata ridefinita la struttura organizzativa, come di seguito rappresentato:



Con la nuova struttura organizzativa si è inteso definire due distinte aree di responsabilità, concentrando nella risorsa con maggiore esperienza nella funzione, tutte le attività afferenti l'applicazione delle “*norme*” che sempre di più presentano ambiti di sovrapposizione (v. 231 e anticorruzione) o di potenziale conflitto (v. trasparenza e privacy), e valorizzando invece la profonda esperienza aziendale, in un nuovo ruolo che funge da *focal point* per un'efficace e strutturata analisi e gestione dei rischi.

Questa struttura consente di rispondere con responsabilità definite alle due esigenze di AQP, ovvero di presidiare e rispondere tempestivamente al mutevole contesto regolatorio in modo sinergico e focalizzato, e d'altro canto di aiutare l'azienda a prevenire e gestire i rischi derivanti dall'applicazione della norma nell'operatività aziendale.

Le risorse individuate avranno necessità di un percorso di consolidamento dei contenuti delle nuove responsabilità, fermo restando il possesso delle competenze ed esperienze fondamentali per affrontare le delicate tematiche dell'U.O.

Si evidenzia che, al fine di avere una visione unica aziendale e soprattutto delle componenti del Sistema di Controllo Interno e quindi anche di Anticorruzione e 231, l'Internal Audit ha inteso condividere con la funzione di Compliance (COMAM) un percorso comune, che ha portato ad adottare un sistema di rilevazione univoco per i rischi aziendali e non più esperienze diversificate tra loro e scollegate.

La condivisione della Mappa dei Rischi, della metodologia di Risk Management e del modello di Risk Assessment, non può che portare efficienza nei processi di rilevazione ed analisi, che verranno eseguiti congiuntamente sia rispetto alle strutture del Sistema di Controllo Interno preposte, che anche -e soprattutto- rispetto alle analisi di Self Assessment a carico delle Direzioni ed UO.

**2.5** Relativamente alla prevista attività di formazione in materia di anticorruzione, il RPCT ha preso parte, unitamente alle unità assegnate alla struttura di supporto, ad una serie di eventi formativi in materia come da elenco seguente:

- ✓ 23 e 24 gennaio 2017 Corso di formazione “*La prevenzione della corruzione e gli obblighi della trasparenza nelle società in mano pubblica – Nuovo PNA 2016*”, svoltosi in Bari – AQP Water Academy – organizzato dall’associazione Italiana Internal Auditing (AIA) e Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA);
- ✓ 24 maggio 2017, partecipazione RPCT al 3° incontro Nazionale con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza organizzato da ANAC;
- ✓ 26 settembre 2017, Network dei Responsabili dell’anticorruzione e della Trasparenza, organizzato da Regione Puglia sul tema: “*Formazione obbligatoria ed elaborazione di uno schema-tipo di protocollo di legalità*”;
- ✓ 10 novembre 2016, partecipazione delle unità a supporto del RPCT al corso “*Come redigere il Piano Triennale 2018-2020: inquadramento normativo e adempimenti operativi*” organizzato da OPERA – Organizzazione per le Amministrazioni;
- ✓ 14 dicembre 2017, Network dei Responsabili dell’anticorruzione e della Trasparenza, organizzato da Regione Puglia sul tema: “*Aggiornamenti su misure di prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza*”;
- ✓ 21 e 22 dicembre 2017, partecipazione del RPCT al corso “*Le nuove Linee Guida ANAC in materia di Anticorruzione e Trasparenza nelle Società pubbliche*”, organizzato da ITA.

Nell’ambito Network dei Responsabili dell’anticorruzione e della Trasparenza, coordinato dal RPCT della Regione Puglia, nell’incontro del 14 dicembre 2017, si è concordato sulla proposta della Regione di organizzare due giornate di formazione diretta in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine, la Regione ha inviato una richiesta ad ANAC, richiedendo la partecipazione di un rappresentante dell’Autorità, in veste di relatore.

### Paragrafo 3

#### Brevi cenni storici ed organizzativi di AQP

##### 3.1 Brevi cenni storici

Acquedotto Pugliese S.p.A. nasce dalla trasformazione in società per azioni dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) come previsto dal Decreto Legislativo n. 141 del 11 maggio 1999.

E’ la più grande realtà del servizio idrico integrato in Italia, provvede alla gestione del servizio idrico integrato nell’ATO Unico Puglia ai sensi della Convenzione di affidamento della gestione sottoscritta nel 2002, gestisce altresì, il servizio idrico in alcuni Comuni della Campania ricadenti nell’ATO 1 Campania Calore Irpino ed assicura l’approvvigionamento di risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano SpA, gestore del servizio idrico integrato nell’ATO Unico Basilicata.



Con il passaggio delle azioni nel gennaio 2002 dal Governo alla Regione Puglia e Basilicata, e con successiva cessione da parte di quest'ultima delle proprie quote, la Regione Puglia diviene nel 2011 unico proprietario della Società.

Il Gruppo AQP è attualmente costituito dalle società Acquedotto Pugliese Spa ed Aseco Spa (controllata al 100% da Acquedotto Pugliese Spa).

L'attuale assetto di AQP è regolato dallo Statuto della società da ultimo approvato dall'assemblea straordinaria del 30 dicembre 2016.

Per previsione statutaria, AQP è gestita o da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Con delibera assembleare del 29 dicembre 2015, il socio pubblico unico azionista Regione Puglia ha determinato il cambiamento della governance aziendale nominando un Consiglio di Amministrazione (CdA) in luogo dell'Amministratore Unico.

Altro organo statutario, oltre all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, è il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai sensi dell'art.12 della legge n.259/1958, alle riunioni del Collegio sindacale partecipa un consigliere delegato al controllo della Corte dei Conti.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilanci.

### 3.2 La Governance attuale

Con D.G.R. dell'11 luglio 2017, n. 1133, la Giunta Regionale ha designato l'ing. Nicola De Sanctis Direttore Generale, organo statutario; la nomina è stata confermata in seno all'Assemblea ordinaria dei soci del 13 luglio 2017, n. 2, *“per la durata di un anno, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, con contratto da Dirigente, precisando che l'incarico si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore biennio all'esito di positiva valutazione sui risultati conseguiti”*;

Con D.G.R. del 28 luglio 2017, n. 1265, la Giunta Regionale ha nominato i componenti del nuovo CdA, Nicola De Sanctis (con la carica di Presidente), Carmela Fiorella, Nicola Canonico. Precisa, inoltre, *“sul sistema delle deleghe in seno al C.d.A., formulare l'indirizzo di riservare al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale la funzione di sovrintendere all'impostazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, compresi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. n.231/01, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. n.190/2012 e del d. lgs. n.33/2013”*.

Con Deliberazione CdA del 29 luglio 2017, n.7, il CdA ha deliberato a maggioranza, con l'astensione del Presidente, di conferire all'ing. De Sanctis, in qualità di Presidente, oltre i poteri a lui spettanti per legge e per statuto, i poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di sub-delega, esclusi quelli riservati alla competenza del CdA; di conferire all'ing. De Sanctis, in qualità di Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di sub-



delega, esclusi quelli riservati alla competenza del CdA. L'ing. De Sanctis, nella sua qualità di Presidente, si è impegnato a non svolgere funzioni gestionali sino al mantenimento dell'incarico di Direttore Generale, fatti salvi i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Tale delibera è stata successivamente oggetto di rettifica con Deliberazione CdA del 6 ottobre 2017, n.10: il CdA, a maggioranza, con l'astensione dell'ing. De Sanctis, superando il riferimento ai poteri di ordinaria amministrazione e attribuendo al Presidente e al Direttore Generale, secondo lo schema già definito con la precedente deliberazione n.7/2017;

Successivamente, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli dal CdA n.7/17 del 29 luglio 2017, come integrata dalla successiva deliberazione n.10/2017 del 6 ottobre 2017, ha conferito procura ai Direttori di prima linea.

Attualmente, a seguito della necessità di approfondimenti sul sistema di governance e di conferimento delle deleghe, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, l'ing. De Sanctis ha rimesso autonomamente al Consiglio i poteri a lui delegati quale Direttore Generale, limitandosi a esercitare i poteri nella funzione di Presidente, in conformità a quanto deliberato dal CdA come da verbali n.7/2017 e n.10/2017.

### **3.3 L'assetto organizzativo di AQP**


Si riporta di seguito l'attuale modello organizzativo:



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune



ORGANIGRAMMA AQP S.p.A.





#### **Paragrafo 4**

##### **Il processo di adozione e aggiornamento del P.T.P.C.**

Il RPCT ha predisposto la bozza del testo aggiornato del PTPCT per il triennio 2018-2020 che verrà trasmesso all'Ente controllante entro il 24 gennaio 2018, per eventuali osservazioni, così come concordato durante l'incontro del Network regionale dei RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione Puglia, tenutosi il 14 dicembre 2017 presso la sede della Regione Puglia.

Il PTPCT verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 23 gennaio 2018. Ha partecipato alle procedure istruttorie dell'aggiornamento del piano il Team dei Referenti/Responsabili della Società (RAT), composto dai dirigenti responsabili delle Direzioni/UO.

#### **Paragrafo 5**

##### **Indicazioni metodologiche e processo di gestione del rischio corruzione**

La gestione del rischio (Risk Management) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Nello specifico il Piano si concentra sul "rischio corruttivo", che si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di AQP, agiscano attraverso comportamenti fraudolenti pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Anche per il rischio corruttivo, bisogna effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Il Sistema di controllo interno si suddivide normalmente su tre livelli tra loro integrati. Ai controlli di primo livello demandati ai Responsabili dei processi, si aggiungono quelli di secondo livello effettuati dal Sistema qualità e Compliance ed infine del terzo livello della funzione Internal Auditing. Controlli vengono svolti anche nell'ambito dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. AQP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema "a rete", atto a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili e strumentali alla commissione dei reati.

Il PTPCT è lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare la gestione del rischio di corruzione. Nell'adozione del PTPCT le fasi principali eseguite da AQP in tale attività, secondo le indicazioni dell'ANAC, sono state le seguenti:

1. definizione del contesto esterno ed interno;
2. definizione delle aree di rischio (general/specifiche);
3. individuazione e definizione dei processi coinvolti da rischio corruttivo;
4. identificazione dei rischi;
5. analisi (valutazione) dei rischi;
6. ponderazione dei rischi;
7. trattamento dei rischi (identificazione e programmazione delle misure di riduzione/eliminazione degli eventi a rischio corruzione).

### 5.1 Analisi del contesto esterno

In riferimento all'analisi del contesto socio-economico regionale in cui opera AQP, si è fatto riferimento al "Analisi del contesto esterno" inserita nel PTPCT 2017-2019 della Regione Puglia, Relazione annuale del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Relazione svolta dal Presidente della Corte dei conti – sezione giurisdizionale Puglia – in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, Rapporto Legambiente ecomafia 2017, dataware house dell'ISTAT.

*“Secondo il Rapporto Transparency 2015 – che ogni anno stila, in base al grado di corruzione percepito, la classifica mondiale sui Paesi più corrotti nel settore pubblico - l'Italia, con i suoi 44 punti (nel 2014 erano 43), si colloca al 61esimo posto tra le 168 nazioni censite, penultima nella lista dei 28 membri dell'Unione Europea, dove si piazzano meglio sia Grecia che Romania (entrambe con 46 punti), mentre fa peggio la sola Bulgaria (41 punti). [...]*

*L'Indice Europeo della Qualità di Governo (EQI) è un indicatore sintetico che mette insieme la qualità dei servizi pubblici, l'imparzialità e la corruzione con i Worldwide Governance Indicators utilizzati dalla Banca Mondiale, facendo riferimento, in particolare, a quelli relativi a “voce e responsabilità”, efficacia del governo, rispetto della legge e controllo della corruzione.*

*I valori dell'indice mostrano, per le Regioni italiane, importi molto differenziati. L'Italia, nel suo complesso, fa registrare un indice negativo pari a -0,93, mentre la Puglia, con un valore pari a -1,604, si attesta al quartultimo posto, facendo meglio solo di: Campania (-2,242), Calabria (-1,687) e Molise (-1,661).” (PTPCT Regione Puglia)*

*L'ANAC ha condotto un'analisi quali-quantitativa sulle sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti nel periodo 2010-2012 per i seguenti reati: concussione (317 c.p.), corruzione*



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

*per un atto d'ufficio (318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.). In Puglia, per le 21 sentenze di condanna registrate, la percentuale di risarcimento comminato è stata del 2,8%” rispetto al totale dei risarcimenti comminati in Italia che ammonta a 63.668.100,67 Euro (ANAC, Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e alcune evidenze empiriche, 2015).*

Nella Relazione annuale del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si rende noto che, nel corso del 2016, l'ANAC ha avviato 845 procedimenti nell'ambito della propria attività di vigilanza su segnalazione, di cui, alla data del 31 dicembre 2016, 375 risultano definiti e per 470 risulta avviata l'istruttoria.

*“Il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato, nell'ordine, le regioni: Lazio (18,04%), Campania (13,87%), Sicilia (10,8%), Lombardia (9,33%) **Puglia (8,34%)**, Veneto (6,01%) Piemonte (5,15%) Calabria (4,66%), Abruzzo (3,56%), Emilia Romagna (3,44%) Sardegna (3,31%), Toscana (2,82%) Marche (2,09%), Basilicata (1,84%), Liguria (1,84%), Trentino Alto Adige (1,72%), Umbria (1,23%), Friuli Venezia Giulia (0,98%), Valle d'Aosta e Molise (0,49%, ciascuna).”*

Per quanto attiene agli illeciti segnalati tramite whistleblower, *“le fattispecie più ricorrenti riguardano le aree degli appalti e del personale, con particolare riferimento ai conferimenti di incarichi e ad ipotesi di conflitto di interessi, ma anche comportamenti che possono delineare ipotesi di danno erariale, legate a cattiva gestione di risorse e beni pubblici.”*, per quanto attiene alla provenienza territoriale delle segnalazioni *“si rileva una distribuzione abbastanza uniforme fra nord e centro Italia, con una lieve prevalenza di quelle provenienti da dipendenti appartenenti ad amministrazioni ubicate nel sud.”*

Rispetto al settore degli appalti, ANAC, sempre nella citata Relazione, evidenzia che *“i dati sulla domanda di contratti pubblici mostrano una diminuzione sia del numero delle procedure di affidamento sia del loro valore; diminuzione dovuta probabilmente all'entrata in vigore nell'aprile 2016 del nuovo Codice, in virtù dell'incertezza applicativa. L'unica tipologia di contratto in crescita è stata quella delle forniture che, tramite il ricorso a procedure standard quali il mercato elettronico, sono aumentate raggiungendo il massimo nel quinquennio 2012-2016. Si conferma, come nel recente passato, che le procedure bandite dalle SA hanno ad oggetto lotti di importo mediamente sempre più elevato che hanno raggiunto nel 2016 il valore medio più alto degli ultimi cinque anni. Sembra, quindi, che anche per il 2016 continui a valere la considerazione per cui la struttura della domanda non sia particolarmente favorevole alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al mercato degli appalti pubblici. Sotto il profilo delle modalità di affidamento, inoltre, nonostante diminuiscano le procedure aperte di oltre il 20%, aumentano sensibilmente le procedure ristrette in senso*

26



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

*lato (procedure ristrette e sistema dinamico di acquisizione) che portano nel totale a ben il 67,6% il valore dei contratti affidati con tali tipologie. Dato, tra l'altro, in aumento di oltre 7 punti percentuali rispetto al 2015. Rimane tuttavia abbastanza significativa la quota del 30,4% affidata con procedure negoziate o affidamenti diretti.”*

Interessante è altresì il dato che *“Nel sud, si osservano prezzi effettivi mediamente più elevati rispetto alle altre regioni.”*

Nell'ambito dell'attività di vigilanza nel settore dei contratti pubblici, ci sono state, nel 2016, *“oltre 4372 segnalazioni concernenti appalti di lavori, servizi e forniture, con un notevole incremento rispetto ai 2.960 del 2015, di cui: - per il settore dei lavori, risultano pervenute oltre 1.800 segnalazioni; - per il settore dei servizi e delle forniture, sono pervenute n. 2.572 segnalazioni.”*

Nella Relazione svolta dal Presidente della Corte dei conti – sezione giurisdizionale Puglia – in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, si legge che *“Molte sono state le pronunce in materia di uso distorto dei contributi pubblici e, in specie, dei finanziamenti comunitari (27 fra sentenze e ordinanze). L'attività giudiziaria rispecchia, d'altra parte, l'andamento e l'aumento delle irregolarità e delle frodi che sono state riscontrate a livello regionale nella erogazione di finanziamenti europei in favore dell'Italia. In particolare, per la Regione Puglia, nei primi 8 mesi del 2016 risulta una spesa irregolare per circa sei milioni di euro a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in netto aumento rispetto al 2015 (420.000 euro circa), anno in cui peraltro sono emerse irregolarità per oltre 250.000 euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale. [...] Alcune sentenze hanno riguardato fattispecie riconducibili alla gestione contrattuale. [...] Molte sono poi le questioni che hanno investito l'organizzazione amministrativa dei pubblici uffici e lo stato giuridico dei dipendenti.”*

Per quanto di interesse di AQP, giova evidenziare che l'ultimo rapporto di Legambiente sulle Ecomafie (Legambiente, Ecomafia 2017) ha rilevato come, a soli due anni dall'entrata in vigore della legge sugli ecoreati, nel complesso diminuiscono gli illeciti ambientali e il fatturato delle attività criminali contro l'ambiente. Nel 2016 i reati ambientali accertati delle forze dell'ordine e dalla Capitaneria di porto sono passati da 27.745 del 2015 a 25.889 nel 2016, con una flessione del 7%. Inoltre nel 2016 il fatturato delle ecomafie scende a 13 miliardi registrando un - 32% rispetto allo scorso anno, dovuto soprattutto alla riduzione della spesa pubblica per opere infrastrutturali nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso e al lento ridimensionamento del mercato illegale.

Quanto al fenomeno della corruzione continua a dilagare in tutta la Penisola e il ciclo illegale dei rifiuti in crescita. Nell'ultimo anno e mezzo Legambiente ha censito ben 76 inchieste in cui le attività illecite in campo ambientale si sono intrecciate con vicende



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

corruttive. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, se ne sono contate 31, più o meno il 41%. Negli ultimi 6 anni, dal 2010 al 2016, le inchieste degne di rilievo e censite per questo lavoro sono state 352: le due regioni più colpite sono il Lazio (49) e la Lombardia (44), davanti alla Campania, alla Sicilia, alla Calabria e alla Puglia.

In questo quadro, diminuisce complessivamente in percentuale il peso delle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso, che passa dal 48% del 2015 al 44% del 2016, anche se si confermano ai primi posti nella classifica per numero di illeciti ambientali: in vetta la Campania con 3.728 illeciti, davanti a Sicilia (3.084), Puglia (2.339) e Calabria (2.303).

In aumento i reati contestati nella gestione dei rifiuti, nel 2016 sono stati 5.722 con una crescita di quasi il 12% rispetto al 2015. Per quanto riguarda le attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, al 31 maggio 2017 le inchieste sono diventate 346, con il coinvolgimento di 914 aziende.

Interessanti sono, altresì, i risultati di un'indagine sul contesto esterno condotta dalla Regione Puglia nel 2016 su alcuni *stakeholders* regionali e volta ad acquisire specifiche informazioni relative alla percezione dei principali caratteri del contesto socio-economico pugliese a vario titolo connessi, secondo le indicazioni dell'ANAC, ai fenomeni corruttivi. I quesiti hanno riguardato le dinamiche di contesto secondo tre direttrici:

- il livello di corruzione percepito in Puglia;
- la criminalità e i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i settori pubblici maggiormente sensibili: appalti, sanità, ambiente.

Con riferimento alla prima sezione, è emersa in generale una percezione piuttosto bassa del livello di corruzione del territorio regionale, per lo più assimilato al dato medio nazionale.

Rispetto al livello di adempimento agli obblighi previsti dalle normative in tema di trasparenza ed anticorruzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi, tre intervistati lo hanno definito 'in linea con la media nazionale', due 'molto elevato' e tre 'piuttosto contenuto'.

Una più elevata convergenza si è registrata nelle risposte sui settori pubblici maggiormente esposti a dinamiche corruttive, che sono stati identificati soprattutto in sanità, appalti e opere pubbliche, seguiti dal settore ambientale.

Nell'ambito della sezione su criminalità e reati contro la Pubblica Amministrazione, i crimini percepiti come maggiormente diffusi in Puglia sono furti ed estorsione, seguiti da usura, rapine, riciclaggio ed omicidi, mentre nessuno degli intervistati ha citato le violenze domestiche. Nella quasi totalità non si è registrata alcuna percezione rispetto ai

28

reati di concussione o corruzione in Pubbliche Amministrazioni pugliesi. Con riferimento al livello di percezione relativo alle infiltrazioni criminali nelle Pubbliche amministrazioni pugliesi ed al numero di atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici pugliesi, il campione di intervistati lo ha prevalentemente giudicato in linea con la media nazionale, o piuttosto contenuto.

Infine, con riferimento ai settori pubblici maggiormente sensibili, è emerso che, rispetto agli appalti, il ricorso a modalità di scelta del contraente cosiddette 'sensibili' è ritenuto in linea con la media nazionale o molto elevato.

Da ultimo, si ritiene rilevante riportare i dati sull'occupazione relativi al II trimestre 2017. In Italia, "il tasso di disoccupazione diminuisce di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,6 punti in confronto a un anno prima, con maggiore intensità per quello giovanile. Nei dati di luglio 2017 il tasso di disoccupazione sale di 0,2 punti congiuntamente al calo di 0,3 punti del tasso di inattività 15-64 anni". In particolare, in Puglia, il tasso di disoccupazione è del 18,9% (21,5% nel I trimestre, -2,6%).

Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e le modalità di scelta dei contraenti, l'utilizzo dei contributi pubblici e, in specie, dei finanziamenti, la gestione dei rifiuti, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale. Emerge anche la necessità di iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione per intervenire sulla cultura della legalità in Azienda.

## 5.2 *Analisi del contesto interno - Mappatura dei processi – Identificazione delle aree di rischio*

Ai fini dell'analisi del contesto interno, che consiste nella mappatura dei processi dell'amministrazione, la base di partenza è stata, ovviamente, l'attività di ricognizione effettuata nell'ambito del PTPC 2017/2019. Peraltro, l'analisi del contesto interno per il nuovo PTPC è stata fortemente influenzata dalla circostanza che la stesura del nuovo Piano si è inserita in un contesto caratterizzato da una importante riorganizzazione, come descritta al paragrafo n.3. Ovviamente, il nuovo PTPC deve necessariamente fare riferimento alla nuova organizzazione, nell'ambito della quale occorre rivalutare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione.

Dalle tabelle di cui all'**Allegato 1** si rileva come ben 12 su 51 dei processi complessivamente mappati nel Piano ai fini della valutazione e gestione del rischio, riguardino l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di programmazione a quella di esecuzione, passando dalla progettazione della gara e dal procedimento di scelta del contraente.

Proprio l'area dei contratti pubblici, ha formato oggetto di approfondimento nel documento ANAC di aggiornamento 2015 del P.N.A., che dedica al tema, una parte speciale nella quale vengono forniti precisi indirizzi per orientare il RPCT nella

predisposizione e gestione delle relative misure di prevenzione ed a cui il presente documento di pianificazione si è ampiamente ispirato.

In riferimento all'area dei contratti pubblici occorre segnalare che in data 21 dicembre 2017 è stata adottata la **DGR n.2259/2017**, in attuazione della legge regionale del 1° agosto 2014, n. 37, che ha dettato principi generali al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, razionalizzando i processi di approvvigionamento di beni e servizi.

L'Acquedotto Pugliese, in quanto inserita nel Sistema Integrato degli Acquisti regionale, deve strutturare i processi interni e le relative attribuzioni individuando quali debbano essere le acquisizioni di beni e servizi superiori a € 40.000, distinguendo quali continuare a gestire tramite la struttura interna e quali debbano essere trasferite alla CAT (Centrale di Committenza Regionale).

Va, inoltre, immediatamente inserita nelle procedure di gara/acquisizione di contratti da stipulare per le tipologie di affidamenti/acquisti interessati dalla DGR, e più in generale dal processo di acquisizione attraverso il Sistema Centralizzato, la clausola obbligatoria di *“recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, posto che, all'esito di apposita istruttoria tecnica risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore o da CONSIP.”*

Il mancato rispetto di quanto previsto, ai sensi dell'art.21 comma 6 della legge regionale n.37/2014, è *“costituisce motivo di valutazione negativa dell'operato degli organi di nomina regionale [...] ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell'incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità.”*

Il processo di razionalizzazione degli acquisti, avviato con l'istituzione della CONSIP, trova oggi nuova linfa con la Centrale di Committenza Regionale, con l'obiettivo primario di conseguire maggiore efficienza tramite la realizzazione di economie di scala e con la conseguente riduzione dell'alea di rischio per AQP.

Il Team dei RAT, coordinato dal RPCT, ha proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., nonché quelle ulteriori e specifiche della Società.

In tale mappatura, non sono considerati i rischi di reato corruzione costituenti presupposto ai sensi del d. lgs. n.231/01 per i quali si rinvia agli appositi allegati del Modello 231 di AQP.

In particolare, per le aree di rischio di cui all'Allegato 2 al P.N.A, si sono mappati i seguenti processi:

1. processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
2. processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa disciplinato dal d. lgs. n.50 del 2006 e s.m.i.;
3. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Infatti, per contrastare con efficacia le fattispecie corruttive, il legislatore ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività, nelle quali, peraltro, devono essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della legge n. 190/2012, quali:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In aggiunta alle sopraelencate aree di rischio c.d. "obbligatorie", sono stati altresì mappate, in conformità agli indirizzi espressi da ANAC nel documento di aggiornamento del PNA, le seguenti aree con alto livello di rischiosità denominate, insieme a quelle definite "obbligatorie", aree generali in quanto caratterizzate dal fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera Società:

1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3. Incarichi e nomine
4. Affari legali e contenzioso

L'aggiornamento del PTPCT 2017-2019 ripercorre le stesse fasi della redazione iniziale, mantenendone struttura e principi di riferimento. Il RPCT ha coinvolto ciascun RAT, nella redazione di una revisione del Risk Assessment, volta verificare ciascun processo e relativa analisi del rischio al fine di modificare/integrare il PTPCT 2017-2019. I RAT sono stati coinvolti attraverso comunicazioni formalizzate, prima con nota del 9 ottobre 2017, prot. n. 116955, e successivamente con email del 30 novembre 2017. Inoltre, al fine di coadiuvare i RAT nella redazione delle schede di analisi, a partire dal 5 dicembre 2017, si sono tenuti diversi incontri tra la struttura a supporto del RPCT e i RAT per condividere ciascun processo e relativa misura. Gli incontri hanno portato ad una revisione dei processi del PTPCT 2017- 2019, con l'inserimento di nuovi processi ritenuti meritori di analisi del rischio:

- *Recupero Crediti;*
- *Back Office;*
- *Coordinamento canali Commerciali;*
- *Relazioni Industriali e Sistemi di Controllo;*
- *Comunicazione e Relazioni Esterne;*
- *Pagamento, Acquisti e Gestione rifiuti della società controllata ASECO.*

Al termine della fase di revisione, a fronte dei 42 processi del PTPCT 2017-2019, sono stati analizzati, discussi e condivisi 48 processi. I 6 processi in più sono il frutto della somma algebrica dei nuovi processi introdotti e dei processi ridefiniti a seguito della riorganizzazione di alcune aree a rischio dell'Azienda (vedi la Direzione Commerciale e Recupero Crediti, nonché la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo).

Di seguito il riepilogo:

Area di Rischio	nuovo processo mappato	processo non mappato	causa
<b>DIRCM</b>	Recupero Crediti		
	Back office		
	Coordinamento canali commerciali		
		Gestione clienti	riorganizzazione OdS n.228/2017
<b>DIRRU</b>	Relazioni Industriali e Sistemi di controllo		
<b>CREAM</b>	Comunicazioni e Relazioni esterne		
<b>DIRAC</b>		Sistemi Idrici, SIT e telecontrollo.	motivi tecnici e organizzativi



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

ASECO	Pagamenti		
	Contabilità		
	Gestione Rifiuti		

Quindi il nuovo elenco generale dei processi mappati è il seguente:

UO	Processo	n.
Procurement	Appalti di lavori - fase di programmazione e progettazione della gara	12
	Acquisti di servizi e forniture - fase di programmazione e progettazione della gara	
	Albo telematico degli operatori economici qualificati - fase di selezione del contraente	
	Appalti di lavori - fase di selezione del contraente	
	Acquisti di servizi e forniture - fase di selezione del contraente	
	Appalti di lavori - acquisti di servizi e forniture - fase di selezione del contraente	
	Appalti di lavori - fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
	Acquisti di servizi e forniture - fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
	Fase di Stipula del contratto	
	Stipula del Contratto	
	Appalti di lavori - fase di esecuzione del Contratto	
	Acquisti di servizi e forniture - fase di esecuzione del Contratto	
Risorse Umane	AQP Academy	6
	Organizzazione	
	Relazioni Industriali e Sistemi di Controllo	
	Selezione	
	Servizi Generali	
	Welfare e Relazioni con il personale	
Approvvigionamento Idrico	Grandi vettori e serbatoi	2
	Potabilizzazione e clorazione	
Best Practice e HSE	Sistemi di Gestione aziendale	1
Commerciale	Controllo e Consumi	5
	Coordinamento canali commerciali	
	Letturazione e Fatturazione	
	Back office	
	Recupero crediti	
Comunicazione e Relazioni Esterne	Comunicazione e Attribuzione di contributi e sovvenzioni	1



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	Contabilità fornitori - Pagamenti	5
	Finanza	
	Information Technology	
	Pagamenti	
	Pianificazione e monitoraggi investimenti	
<b>Ingegneria</b>	Progettazione - Gestione dei processi espropriativi	2
	Progettazione della gara	
<b>Legale e Affari Societari</b>	Assicurazione e danni	3
	Commerciale e Danni, Penale, Amministrativo, Civile e Affari Societari	
	Commissione Conciliativa	
<b>Reti e Impianti</b>	Allacciamenti: programmazione e progettazione	2
	Gestione Impianti, Reti e STO: programmazione, progettazione ed esecuzione	
<b>Servizi Tecnici e Manutentivi</b>	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali	6
	Collaudi	
	Energia	
	Manutenzione specialistica	
	Misure idrauliche	
<b>ASECO S.p.A.</b>	Verifica progetti e contratti	3
	Acquisti	
	Gestione rifiuti	
	Pagamenti	

### 5.3 Valutazione e ponderazione dei rischi

Dopo la mappatura e classificazione dei processi si è proceduto alla **identificazione dei rischi** per ciascun processo. In tale fase, per rendere più efficace la strategia di prevenzione della corruzione, si sono individuati tutti gli elementi a rischio che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze per la Società, associandone un grado di rischio.

La valutazione **del grado di rischio**, sia in una prima fase di redazione del PTPCT che per quanto attiene i nuovi processi mappati, è stata condotta con riferimento al *rischio inerente* o iniziale di ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle misure di prevenzione indicate nel Piano stesso. In sede di aggiornamento del Piano, si è proceduto all'individuazione del *rischio residuo*, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione definite.

La valutazione del rischio inerente è stata effettuata attraverso una metodologia *prudenziale*, basata sulle seguenti dimensioni:

34

1. Probabilità;
2. Impatto potenziale.

### Valutazione della probabilità di accadimento

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

- **Complessità della realizzazione:** la complessità della realizzazione è valutata secondo varie dimensioni, quali: le Unità Operative coinvolte nelle fasi del processo; il volume determinato dalle ricorrenze del processo stesso nell'arco di tempo definito; gli elementi di discrezionalità e vincoli procedurali e legislativi o processi altamente automatizzati con tracciatura informatica; eventuali variazioni organizzative sulle strutture operative coinvolte; distribuzione territoriale del processo.
- **Concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso:** l'interesse/vantaggio ipotizzabile dal verificarsi dell'evento rischioso è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale "spinta motivazionale".

Per ciascuna variabile sono stati definiti i seguenti tre livelli:



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

Variabile	Alto	Medio	Basso
Complessità di realizzazione del reato	Numero soggetti coinvolti nel processo >3 ed appartenenti a strutture differenti	Numero soggetti coinvolti nel processo <3 ed appartenenti a strutture differenti	I soggetti coinvolti appartengono ad un'unica struttura
	La condotta coinvolge numerose attività aziendali e/o sistemi informativi dotati di controlli applicativi.	La condotta coinvolge differenti attività e sistemi informativi.	La condotta realizzativa non è articolata e difficoltosa e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi.
	Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.	Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.	Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a richiesta e presentano contenuti altamente tecnici.
Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto	Il vantaggio/interesse che può derivare dalla condotta è concreto, diretto ed immediato in capo al soggetto passivo ed attivo	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato solo per uno dei due soggetti (attivo e passivo), mentre per l'altro l'ipotesi è più articolata e indiretta	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è difficilmente configurabile.
	Sono presenti casi precedenti documentati della fattispecie in esame	Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie	Non sono presenti casi storici relativi alla fattispecie

La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media e Bassa) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili suesposte.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

### Livello di probabilità

Complessità	Basso	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Alto	B	B	M
		Basso	Medio	Alto

### Interesse/vantaggio

Ai fini della valutazione della probabilità sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi: frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, presenza di forti sollecitazioni esterne, ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

### Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione ai seguenti aspetti:

- 1. Reputazionale:** l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine di AQP;
- 2. Economico-finanziario:** l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno di AQP subito a seguito del verificarsi dell'evento rischioso.

La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto:

<b>Dimensioni</b>	<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>
Danno reputazionale	Attenzione da parte dei media nazionali/locali con danni di lungo termine all'immagine pubblica di AQP SpA	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder di AQP SpA.	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.
Impatto finanziario	L'impatto finanziario stimabile è maggiore dello 0,25% del valore della produzione di AQP SpA	L'impatto finanziario stimabile è compreso tra lo 0,125% e lo 0,25% del valore della produzione di AQP SpA	L'impatto finanziario stimabile è minore del 0,125 % del valore della produzione di AQP SpA

### Valutazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema corruttivo. Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta **Alto (A)** presenta una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio che la cadenza dei monitoraggi periodici. Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta **Medio (M)** presentano una rilevanza condizionata dalla priorità assegnata alle attività che presentano un livello di rischio inerente alto. Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta **Basso (B)** sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

### Livello di rischio inerente

Probabilità	Alto	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Basso	B	B	M
		Basso	Medio	Alto

### Impatto Potenziale

$I * P = RI$  Rischio inerente

### Scala di misurazione degli elementi di rischio

Livello rischio	Descrizione del livello di Rischio
<b>Basso</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale dei poteri affidati è basso
<b>Medio</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale dei poteri affidati è medio
<b>Alto</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale dei poteri affidati è alto

L'analisi del rischio attuale o inerente è stata realizzata sulla base delle risultanze di schede-interviste sotto riportate.

## **IMPATTO**

### ➤ *Strategico*

**In che misura il processo incide sulla gestione dell'Azienda e nella definizione di obiettivi e strategie?**

- 1 Per nulla
- 2 In misura poco rilevante
- 3 Mediamente rilevante
- 4 Significativamente rilevante
- 5 Determinante

### ➤ *Economico - Finanziario*

**In che misura il processo incide sulla gestione economico/finanziaria dell'Azienda, quali impatti ha sul conto economico?**

- 1 Per nulla
- 2 In misura poco rilevante
- 3 Mediamente rilevante
- 4 Significativamente rilevante
- 5 Determinante

### ➤ *Reputazionale*

**Il flusso informativo relativo al processo prevede una diffusione verso terzi ed incide su altri processi aziendali?**

- 1 No
- 2 Prevede una diffusione solo informativa che non influenza altri processi
- 3 Le informazioni influenzano altri processi
- 4 Le informazione hanno valenza strategica per la gestione aziendale
- 5 I dati del processo prevedono concorrono alla informativa esterna all'azienda

### ➤ *Operativi*

**Il processo influenza la capacità aziendale di erogare i servizi ai cittadini o ha diretta influenza sull'efficienza/efficacia di altri processi aziendali?**

- 1 Per nulla

- 2 In misura poco rilevante
- 3 Mediamente rilevante
- 4 Significativamente rilevante
- 5 Determinante

➤ **Compliance/Legale**

**Nel corso degli ultimi 5 anni, vi sono evidenze di non conformità alla normativa vigente o sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti o del Tribunale (penale/civile/amministrativo) o provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) in relazione al processo di cui trattasi o a tipologie di processo analoghe?**

- 1 No
- 3 Solo in un caso
- 4 In qualche caso
- 5 Frequentemente

**PROBABILITA'**

➤ **Complessità**

**Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Unità Organizzative (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?**

- 1 No, il procedimento coinvolge fino a 3 U.O.
- 3 Sì, il procedimento coinvolge più di 3 U.O.
- 5 Sì, il procedimento coinvolge più di 5 U.O.

➤ **Volume**

**Qual è la numerosità annuale di occorrenze del processo?**

- 1 Fino a 100 occorrenze
- 2 Fino a 1.000 occorrenze
- 3 Fino a 10.000 occorrenze
- 4 Fino a 30.000 occorrenze
- 5 Oltre

➤ **Discrezionalità**

**Il processo è discrezionale?**

- 1 No, è del tutto vincolato
- 2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, circolari, direttive)
- 3 E' parzialmente vincolato solo dalla legge
- 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari, direttive)
- 5 E' altamente discrezionale

➤ **Modifiche organizzative**

**Vi sono state modifiche organizzative di processo o di personale nell'ultimo anno?**

- 1 No
- 2 Solo personale di livello operativo
- 3 Personale di medio livello
- 4 Responsabili di funzione
- 5 Organizzazione del processo

➤ **Territorialità**

**Il processo è centralizzato o operativamente sviluppato sulle varie Unità Territoriali?**

- 1 Centralizzato
- 3 Suddiviso territorialmente

Mentre il rischio residuo è determinato dal rischio inerente (ossia quello al lordo dei controlli) al netto della valutazione di impatto delle misure previste ed attuate sul sistema di controllo interno. La determinazione del Rischio Residuo viene effettuata in base ad una semplice formula del tipo:

$$RI *(1- C/100\%) = RR \text{ Rischio residuo}$$

Applicando la formula predetta a tutti i processi del PTPCT 2017-2019 e utilizzando le risultanze del monitoraggio effettuato, la valutazione del rischio è rimasta inalterata tranne che per alcuni processi quali:

Appalti di lavori - fase di selezione del contraente
Acquisti di servizi e forniture - fase di selezione del contraente
Appalti di lavori - acquisti di servizi e forniture - fase di selezione del contraente
Appalti di lavori - fase di esecuzione del Contratto
Acquisti di servizi e forniture - fase di esecuzione del Contratto

AQP Academy
Organizzazione
Finanza
Information Technology
Progettazione - Gestione dei processi espropriativi
Assicurazione e danni
Energia

Il rischio per tali processi passerebbe da A (alto) a M (medio), ma trattandosi per la maggior parte di processi considerati ad alto rischio corruttivo con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 o sui quali durante il corso del 2017 sono stati effettuati degli audit interni, si è ritenuto opportuno lasciare inalterate le valutazioni del PTPCT 2017-2019.

#### 5.4 Le misure anticorruzione

L'ultima fase della gestione del rischio è stata quella del **“trattamento”**.

In tale fase sono state definite le misure di prevenzione e riduzione dei rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Le misure hanno un termine per la loro realizzazione al fine di poterne riscontrare l'effettiva efficacia.

La definizione delle misure si dovrà tradurre, poi, nella predisposizione di relativi obiettivi da assegnare ai RAT nel piano della valutazione delle prestazioni.

Le misure anticorruptive considerate nel PTPCT 2017-2019 sono 120, distribuite su 42 processi. A seguito dell'analisi condivisa con i RAT, nel PTPCT 2018-2020 sono state mappate 122 misure di prevenzione di cui n.72 sono quelle del PTPCT 2017-2019 e n.50 sono nuove. Le restanti 49 del Piano 2017-2019 non sono state confermate per diversi motivi quali: misure ridondanti perché già previste da norme, procedure, regolamenti, misure già attuate, ecc.

Per ogni misura sono stati descritti i seguenti elementi:

- Tempistica di attuazione;
- Responsabili dell'attuazione;
- Indicatori di monitoraggio.

Di seguito un riepilogo delle misure adottate:



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

	MISURE 2017-2019	MISURE 2018-2020
NUOVA MISURA DI PREVENZIONE		50
MISURA CONFERMATA	72	72
MISURA GIA' ATTUATA	7	
MISURA NON ATTUABILE	5	
MISURA NON INERENTE A TALE PROCESSO	1	
MISURA NON PIU' PREVISTA PER SPECIFICHE MOTIVAZIONI TECNICHE	4	
NON CONFERMATA A SEGUITO DI MODIFICA ORGANIZZATIVA	4	
MISURA GIA' PREVISTA DA NORME, PROCEDURE, DELIBERE ECC.	21	
MISURA CONFERMATA MA INDICATA IN MODO DIVERSO	7	
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>122</b>

### 5.5 I tempi del monitoraggio

In fase di aggiornamento del PTPCT si è ritenuto opportuno anche ridefinire i tempi del monitoraggio. Nel PTPCT 2017-2019 i processi mappati erano valutati secondo le seguenti tempistiche:

- 32 processi semestralmente
- 7 processi trimestralmente
- 3 processi annualmente

Tenuto conto che i processi da monitorare trimestralmente avevano un valore di rischio medio-basso e comunque le misure erano state per la maggior parte attuate, si è ritenuto opportuno cambiare la tempistica da trimestrale ad annuale o semestrale. Di seguito un riepilogo legato ai cambiamenti delle tempistiche di monitoraggio:

n. processi	tempistiche di monitoraggio
25	tempistiche rimaste invariate
9	da semestrale ad annuale
5	da trimestrale a semestrale
2	da trimestrale ad annuale

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte è riportato nell' **Allegato 1 – Tabella dei rischi e mappatura dei processi.**

## Paragrafo 6

### Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Ferma restando la responsabilità del RPCT al verificarsi di fenomeni corruttivi *ex art. 1, comma 12, legge n.190/2012*, i dirigenti/responsabili e tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle attività della Società mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società in controllo pubblico.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di AQP e i relativi compiti e funzioni sono:

#### 1. Consiglio di Amministrazione che:

- designa il **RPCT**;
- adotta il **PTPCT**;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

#### 2. il **RPCT**

Con Delibera n.9 assunta in data 23 maggio 2016, il Consiglio di amministrazione, ha attribuito l'incarico di RPCT all'avv. Raffaella Maria Candela, e confermato la validità del Regolamento che definisce i compiti, le funzioni, i poteri e le responsabilità del RPCT, approvato con Delibera del CdA n.2 del 25 gennaio 2016.

Il nominativo del RPCT, l'atto di nomina e il Regolamento di cui innanzi sono pubblicati, con adeguata evidenza, sul sito internet al seguente link:

[www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Organizzazione/Organi%20amministrativi/Organi\\_controllo](http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Organizzazione/Organi%20amministrativi/Organi_controllo).

In particolare, il RPCT ha il compito di:

- a) elaborare/aggiornare la proposta di PTPC con misure adeguate da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Indirizzo entro i termini previsti dalla normativa vigente; tale proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili che sono chiamati a necessaria collaborazione;
- b) coordinare la fase di elaborazione di procedure che definiscano atti organizzativi interni tesi a individuare ruoli e responsabilità nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

- c) programmare l'adozione e l'attuazione delle misure di prevenzione, dare impulso e coordinare i dirigenti responsabili;
- d) fornire ai responsabili delle strutture mappate nel PTPCT le informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedere al monitoraggio;
- e) comunicare agli uffici le misure da adottare, nonché le modalità e vigilare sull'osservanza del PTPCT;
- f) definire il Piano di formazione previsto nel PTPCT, unitamente al Responsabile aziendale competente e all'OdV 231 per quanto di competenza, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- g) verificare l'efficace attuazione del PTPCT in base al Piano di audit definito annualmente dal RPCT stesso;
- h) riferire periodicamente al CdA, con cadenza almeno semestrale;
- i) redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- j) vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- k) avviare il procedimento di contestazione per eventuali incarichi in violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- l) accertare se sussistono violazioni delle disposizioni di inconferibilità ed in caso di sussistenza, valutare l'elemento psicologico di dolo o colpa anche lieve in capo all'organo che ha conferito l'incarico e conseguentemente dichiarare la nullità dell'incarico, sanzionare gli eventuali autori che hanno conferito l'incarico poi dichiarato nullo;
- m) verificare la veridicità delle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;
- n) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno trimestrali) con l'OdV 231 al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);
- o) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con il Collegio Sindacale.
- p) Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPCT.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e loro aggiornamenti;
- interfacciarsi con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT, di norma, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, e per esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività il RPCT si avvale di una struttura organizzativa di supporto, adeguata per qualità professionali e tecniche, che consenta allo stesso di svolgere i molteplici compiti a cui lo stesso è chiamato a seguito delle modifiche legislative intervenute con il d. lgs. n.97/2016 (tra cui la disciplina del c.d. accesso generalizzato, dove è prevista, oltre la facoltà di chiedere agli uffici competenti l'esito delle istanze, anche l'onere del riesame in capo al RPCT), e a seguito della delibera n. 833 del 3 agosto 2016 (in particolare: esercitare attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel d. lgs. n.39/2013, in merito agli incarichi inconfiribilità o incompatibili, segnalare all'ANAC eventuali violazioni, dichiarare la nullità della nomina definita inconfiribile, valutare il dolo o la colpa grave in capo all'organo che ha conferito l'incarico, nonché l'applicare le sanzioni interdittive di cui all'art. 18 del medesimo d. lgs. n.39/13).

Il RPCT potrà avvalersi, altresì, del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:

- del Referente della Funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPCT;
- della Funzione Internal Audit per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Nel Regolamento del RPCT approvato in data 25 gennaio 2016 sono definite anche le misure poste a tutela della funzione in modo da porre lo stesso al riparo da possibili ritorsioni.

A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni e cessa al 31 dicembre del terzo anno;
- b) l'incarico è rinnovabile;
- c) Il RPCT può essere revocato dall' Organo di Indirizzo solo per giusta causa;
- d) rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva;

nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d. lgs. n.39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

Con le modifiche apportate alla legge n.190/2012 dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1 lett. f), la tutela nei confronti del ruolo del RPCT è stata ulteriormente rafforzata. È stato introdotto un dovere di segnalazione all'ANAC anche di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo dei casi di revoca - nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso, l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del d.lgs.

39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni). La nuova disciplina si riferisce al RPCT in quanto tale, indipendentemente dalla qualifica posseduta nella struttura.

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, l'Autorità ha interpretato la disposizione anche nel caso in cui l'acquisizione della notizia della revoca avvenga a seguito di segnalazione del soggetto interessato dalla revoca e non solamente a seguito di comunicazione da parte della Società. Ciò anche in quanto l'incarico è spesso fiduciario e come tale può essere esposto a "condizionamenti" o pressioni impropri. L'ANAC si è riservata, comunque, di adottare un atto di regolazione al fine di precisare gli aspetti procedurali e di garantire efficacia e tempestività al proprio intervento nei procedimenti di revoca e di segnalazioni di misure discriminatorie.

In riferimento al RPCT, l'Autorità, con l'ultima delibera n.1134/2017, ha ribadito che *"le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione."*

*Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.*

*Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato."*

Il RPCT, nominato con deliberazione del CdA n.9/2016 del 23 maggio 2016, ha la qualifica di quadro, circostanza segnalata anche dall'Organismo di Vigilanza nella relazione annuale relativa al periodo 01/06/2016 – 31/05/2017.

Il RPCT svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013) così come meglio definiti nella Sezione

Trasparenza, avvalendosi del supporto dei responsabili dei flussi informativi di cui al successivo punto 3.

### 3. i RAT

I **Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)** individuati nel presente Piano per l'UO di rispettiva competenza svolgono:

- attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della Società, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T;

I RAT collaborano con il RPCT e la Struttura di supporto al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle Direzione/Unità di riferimento ed ad essi spettano i seguenti compiti:

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del P.T.P.C.T, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b) contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza;
- c) definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPCT ad esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai Referenti, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPCT;
- d) assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento e del PTPCT;
- e) promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- f) informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- h) inviare periodicamente al RPCT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;

- i) segnalare al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi).

<b>Referente Anticorruzione Trasparenza (RAT)</b>	
Dirigente/Responsabile Best Practice e HSE (BPHAM)	Giuseppe Valentini
Direzione Procurement (DIRPR)	Giuseppe Valentini
Dirigente Amministrazione, Finanza e Controllo (DIRAC)	Antonio Braccio
Dirigente Legale e Affari Societari (DIRLE)	Veronica Arciuolo
Dirigente/Responsabile Information Technology (ITEAC)	Sebastiano Lopez
Dirigente/Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi (DIRTE)	Antonio de Leo
Dirigente/Responsabile Commerciale e Recupero Crediti (DIRCM)	Vincenzo Silvano
Dirigente/Responsabile Ingegneria (DIRIN)	Andrea Volpe
Dirigente/Responsabile Reti e Impianti (DIRRI)	Francesca Portincasa
Dirigente/Responsabile Risorse Umane (DIRRU)	Pietro Scrimieri
Dirigente/Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne (CREAM)	Vito Palumbo
Dirigente/Responsabile Approvvigionamento Idrico (DIRAP)	Gianluigi Fiori
Dirigente/Responsabile Ricerca e Sviluppo	Nicola Di Donna
Amministratore Unico ASECO	Maurizio Cianci

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il RPCT e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun RAT può individuare un delegato per l'attuazione della prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono stabilite la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo. Fino all'individuazione del delegato, la qualifica di Responsabile per l'attuazione è assunta da ciascun RAT.

4. **tutti i dirigenti** per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei RAT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;

- propongono ai RAT e al RPCT le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.

#### 5. il RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante.

Tale obbligo informativo – consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo – sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA per AQP è la dott.ssa Simonetta Santoro, come da incarico del 14 settembre 2016, prot. n.95007.

#### 6. l'Organismo di Vigilanza 231:

- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico adottato dalla Società;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231 di AQP;

#### 7. il Direttore delle Risorse Umane:

- istruisce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- propone l'aggiornamento del Codice Etico, ove necessario.

#### 8. tutti i dipendenti di AQP:

- partecipano al processo di gestione del rischio
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

La mancata collaborazione con il RPCT da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalla Società e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza: *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"*.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

## Paragrafo 7

### Codice etico e Regolamento incarichi extra lavorativi

La Società adotta dall'11 dicembre 2007 un proprio Codice Etico nell'ambito del Modello 231, a cui il presente Piano espressamente rimanda e la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Il Codice Etico stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale.

Esso ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici, introducendo un complesso di regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale. Il Codice Etico contiene, inoltre, specifici principi comportamentali in ordine agli **obblighi di astensione nel caso di conflitti di interessi** che possono insorgere nel corso delle attività. Le disposizioni del Codice vanno lette in combinato disposto con l'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n.241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."*

Le società in controllo pubblico sono tenute ad integrare il proprio codice etico approvato ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n.231/2001 o, se sprovviste, ad adottarne uno *ex novo*, che dovrà tener conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e garantire l'imparzialità dei dipendenti e dovrà prevedere, altresì, un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari propria delle società. Inoltre, è opportuno prevedere procedure che garantiscano un supporto interpretativo, ove richiesto, nonché l'introduzione di meccanismi per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice..

Il codice etico integrato dovrà essere il risultato di un comune impegno che vede coinvolti oltre l'organo amministrativo di vertice, il RPCT, nonché l'OdV e inevitabilmente le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

L'aggiornamento del Codice Etico tuttora vigente era già stato pianificato tra le misure da adottare nel 2017, in previsione della revisione del "modello 231", ivi compreso l'allegato Codice Etico. La procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un consulente esterno terzo per una completa revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è attualmente in fase di aggiudicazione. Pertanto, si procederà all'aggiornamento del Codice Etico, comprensivo di regole di comportamento di rilevanza anticorruzione, nel corso del 2018.

Ad ogni buon conto, AQP, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2016 ha riformulato la procedura specifica integrativa del codice etico denominata "**Regolamento incarichi extra istituzionali**" che disciplina il conferimento di incarichi extra istituzionali al personale di AQP, nonché regola la procedura per il rilascio della conseguente autorizzazione all'espletamento degli incarichi esterni nel rispetto del superiore principio che impone l'insussistenza del conflitto d'interessi.

Il RPCT effettuerà il monitoraggio periodico circa il rispetto di tale Regolamento.

Il Codice etico ed il Regolamento incarichi extra istituzionali sono pubblicati sul sito [www.aqp.it](http://www.aqp.it) nella sezione <<anticorruzione e trasparenza>> - sottosezione << DLgs. 231 e Etica Aziendale>>.

## Paragrafo 8

### Protocollo di legalità

La Regione Puglia, da sempre impegnata in attività a tutela della legalità, consapevole dell'importanza della collaborazione sinergica tra le Istituzioni per garantire efficacia ed efficienza all'azione della Pubblica Amministrazione, intende innalzare i livelli di legalità delle proprie strutture con particolare riferimento alle procedure maggiormente esposte al rischio corruttivo.

In data 26 settembre 2017, nell'ambito del Network dei Responsabili dell'Anticorruzione e della Trasparenza (cui partecipano i RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione), coordinato dal RPCT della Regione Puglia, sul tema "*protocollo di legalità*" da utilizzare dai soggetti del sistema regione, è emersa la proposta di costituire un gruppo di lavoro con le Prefetture operanti sul territorio, istituzionalmente preposte alla tutela della legalità, teso ad individuare misure di prevenzione della corruzione attuative della normativa di cui alla legge n.190/2012.

La Regione ha, quindi, elaborato una bozza di protocollo, avvalendosi di alcuni componenti del Network (Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., AREM Puglia), avente

ad oggetto, inizialmente, l'attività di formazione, con possibilità di altre misure territoriali di carattere generale sui temi della legalità, e ha inoltrato tale proposta alla Prefettura di Bari, con eventuale estensione all'ANAC.

Tale attività potrebbe essere svolta in coordinamento con le azioni previste nel “*Programma per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Puglia*” attuativo del Protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020.

## Paragrafo 9

### Rotazione del personale o misure alternative

Nella Delibera n.1134/2017, l'Autorità, nel dare evidenza al fatto che “*Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti*”, indica quale auspicabile la misura della rotazione, in particolare per le figure preposte alla gestione di aree sensibili ai fini anticorruzione, compatibilmente a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva connessi con le esigenze organizzative della società.

L'ANAC, pertanto, pur auspicando l'attuazione di tale misura anche all'interno delle società, la contempera con l'esigenza di salvaguardare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, evitando la sottrazione di competenze specialistiche necessarie per attività di elevato contenuto tecnico. La rotazione dei dirigenti e del personale presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del *know-how* ed alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività di più elevata connotazione specialistica. Inoltre, si possono determinare criticità in caso di rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

Tuttavia, la rotazione intesa come strumento tipico anti corruzione è essenzialmente quella connessa all'identificazione delle aree a maggior rischio, ovvero in presenza di particolari situazioni sintomatiche di criticità.

Il PNA 2016 (delibera ANAC 3 agosto 2016, n.35) fornisce alle società indicazioni più puntuali rispetto all'adozione delle citate misure organizzative.

Va osservato che sul tema della rotazione del personale, trattandosi di una misura che investe l'organizzazione e la funzionalità aziendale, oltre che il sistema delle relazioni sindacali,

vanno rispettati i vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e i vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo della società.

Per vincoli soggettivi devono intendersi misure compatibili con eventuali diritti individuali, quali ad esempio la modifica della sede di lavoro in caso di dirigente sindacale, che va comunicata all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare osservazioni.

Per vincoli oggettivi, poi, va intesa la garanzia della qualità delle competenze professionali, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Importante limite alla rotazione può ad esempio essere quello della infungibilità derivante dall'appartenenza a professionalità specifiche.

In combinazione o in alternativa alla rotazione, altra misura efficace potrebbe essere quella della segregazione delle funzioni, in base alla quale attribuire a soggetti diversi i compiti di: svolgere attività istruttorie e accertamenti; adottare decisioni; attuare le decisioni prese; effettuare le verifiche. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonchè ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Ventuno tra le misure adottate nel presente Piano prevedono l'adozione di procedure/istruzioni operative in cui sia definito con chiarezza il "chi fa che cosa" nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni.

Quanto alla misura della rotazione, AQP è stata oggetto di profonde riorganizzazioni aziendali (in particolare: OdS 11 maggio 2016, n.217; OdS 31 ottobre 2016, n.220; OdS 8 settembre 2017, n.228) con cui si è proceduto ad un ciclo di cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, tuttora in fase di assestamento.

Nel corso del 2017 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 8 Dirigenti su 31 cui si sono aggiunti 2 nuove assunzioni di dirigenti apicali in settori dove è più elevato il rischio corruttivo (Legal e CFO), ed è attualmente in corso una selezione per individuare la figura del Responsabile del Procurement.

Quanto ai Quadri hanno cambiato la propria posizione organizzativa 13 dipendenti su 88.

I trasferimenti/cambi mansione hanno tenuto conto anche del principio di rotazione, quale misura di prevenzione, nonché dei risultati di un'attività di *assessment* di tutti i dirigenti e dei quadri, svolta nel 2016, proprio al fine di poter effettuare una attenta valutazione delle professionalità presenti in azienda e poter, dunque, procedere a riorganizzazioni aziendali che, attraverso la valorizzazione delle risorse umane, garantissero lo sviluppo e la crescita aziendale, facendo attenzione a non disperdere il *know-how* acquisito.

ANAC suggerisce, comunque, di collegare la misura maggiormente all'analisi del rischio piuttosto che ai processi di riorganizzazione che di volta in volta interessano le strutture coinvolte. Si richiamano, di seguito, i principi già definiti nel PTPCT 2017-2019:

- a) la rotazione del personale della Società deve avvenire con modalità che non compromettano la continuità aziendale ed alla luce del *know-how* acquisito dai dipendenti, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, della specificità professionale posseduta e dell'eventuale infungibilità del profilo rivestito;
- b) la rotazione tra dirigenti e personale di Direzione deve essere sfalsata in modo da garantire la trasmissione del *know-how* tra dipendenti uscenti e dipendenti subentranti;
- c) in sede di valutazione del personale devono essere previsti specifici indicatori riferiti all'ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione ed all'assunzione di iniziative volte a migliorare l'efficacia della strategia di prevenzione in atto (attraverso, ad esempio, l'adozione di check list e protocolli operativi). Ciò premesso ed in ogni caso, il dirigente competente alla nomina, ove necessario, valuta con il supporto del RPCT le modalità concrete di rotazione del personale coinvolto nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti relativi ai processi a maggiore rischio di corruzione indicati nella Tabella allegata sub 1) al presente PTPCT. Nei casi in cui si proceda all'applicazione del principio di rotazione si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) la rotazione deve essere attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico della Società, ed in considerazione della competenza professionale del personale, e può essere derogabile per le attività infungibili o altamente specializzate;
- e) fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il dirigente competente alla nomina, con il supporto del RPCT, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme applicabili, alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva o non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Da ultimo l'ANAC, con il PNA 2016, ha accentuato la necessità della formazione che è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze

professionali e trasversali necessarie per dar luogo alla rotazione. Una valida attività formativa può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.

E' necessario pianificare la rotazione, individuando i carichi di lavoro ed altre misure complementari, che consentano l'agevolazione, nel lungo periodo, del processo di rotazione, secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria.

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio di gradualità implica, ad esempio, che le misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Gli organi di indirizzo politico e i dirigenti dei settori a più elevato rischio corruttivo devono garantire l'applicazione della misura.

Il RPCT effettua il monitoraggio riguardo all'attuazione delle misure di rotazione previste e verifica, altresì che sia pianificata un'attività di formazione volta a creare le condizioni per l'attuazione della misura afferente, appunto, la rotazione.

La rotazione deve essere sicuramente garantita nella dirigenza e dovrà essere applicata anche al personale non dirigenziale titolare di responsabilità ed anche ai dipendenti che operano nelle aree a maggior rischio corruttivo.

Infine, ogni qual volta a carico di un dipendente dovesse essere avviato un procedimento disciplinare o penale per condotta corruttiva la misura della rotazione va applicata senza necessità di specificazioni.

## Paragrafo 10

### **Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013**

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012, detta "*Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Il RPCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Pertanto il RPCT, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e con i RAT competenti, al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale della Società, verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n.39 del 2013.

a) *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati, anche con sentenza non passata in giudicato, contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d. lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

b) *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di incompatibilità:

Per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;

- art. 11, relativo a “*incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*” ed in particolare i comma 2 e 3;
- art. 13, recante “*incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*”.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “*incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «*Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori*».

L’ANAC, da ultimo nella Delibera n.1134/2017, ha previsto che le società adottino le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico e le cause di incompatibilità; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso in cui il RPCT rileva la violazione delle norme sulle inconferibilità/incompatibilità avvia il procedimento di contestazione sia nei confronti del soggetto che ha conferito l’incarico sia nei confronti del soggetto cui l’incarico è stato conferito, secondo la disciplina dettata da ANAC nelle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, Determinazione n.833 del 3 agosto 2016.

Attualmente in AQP:

- all’atto di conferimento dell’incarico l’interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;
- la dichiarazione, nel corso del rapporto, viene rinnovata annualmente;

- annualmente il RPCT procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e pubblicate sul sito istituzionale per amministratori e dirigenti (in particolare per le inconferibilità si procede all'acquisizione di casellario giudiziale e carichi pendenti).

**10.1 Ipotesi che confluiscono nella stessa persona la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'incarico di Direttore Generale in una società in controllo pubblico ex art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.**

Nell'attuale Governance di AQP (cfr. paragrafo 3, punto 3.2) sono confluite nella stessa persona sia la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'incarico di Direttore Generale, entrambi organi statutari di diretta nomina della Regione Puglia (DGR n.1133/2017 e DGR n.1265/2017).

In sede di Assemblea dei Soci, in data 13 luglio 2017, rispetto all'incarico di Direttore Generale al Presidente e ad eventuali profili di inconferibilità/incompatibilità, il Socio dà atto di aver effettuato tutti gli approfondimenti del caso. Successivamente, il RPCT di AQP non ha inteso attivare un procedimento di accertamento in mancanza di un'incompatibilità *ex lege*.

A seguito di richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del Vice Presidente del CdA, espressa nel Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, il RPCT è pervenuto alle seguenti conclusioni (nota RPCT del 13 dicembre 2017, prot. n.146110):

- le prescrizioni di legge e lo Statuto non pongono esplicitamente limiti al duplice ruolo di Presidente e Direttore Generale;
- non si ravvisano gli estremi di un conflitto di interessi generalizzato e permanente;
- ogni qual volta il Presidente/Direttore Generale fosse portatore di interessi della propria sfera privata collegati anche solo potenzialmente al provvedimento finale e che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali, interessi in grado di compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, è doverosa l'astensione *ex art. 6 bis* della legge n.241/1990.

Quanto al profilo della segregazione dei poteri, è stato oggetto di uno specifico approfondimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nella riunione del 12 dicembre 2017. L'OdV è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- sul tema "conflitto di interessi", l'OdV ha evidenziato che il conflitto di interesse sia da valutare in relazione alle singole operazioni ed ai singoli processi e che, pertanto, è opportuno che AQP si doti, ove non già in possesso, di un procedura interna e/o varie istruzioni operative che consentano a ciascuna Direzione di monitorare eventuali situazioni di conflitto di interesse dei dipendenti nel caso di rapporti con i terzi esterni alla Società;

- per quanto concerne i poteri al Direttore Generale, l'OdV ha ritenuto opportuno, in conformità alla *best practice* aziendali, che il CdA adotti una delibera di conferimento di poteri mediante elencazione dettagliata dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione concessi al Direttore Generale, con previsione, ove possibile, di limiti di firma per le operazioni di maggiore rilevanza, e di un sistema di firme congiunte con i procuratori al di sopra dei limiti di firma, nel rispetto del principio di segregazione;
- per quanto concerne le procure, l'OdV ha ritenuto che le stesse rispondano al principio di segregazione dei poteri per funzione, suggerendo, ove possibile, di prevedere la misura della firma congiunta tra il Responsabile di funzione e il Direttore Generale, per tutte quelle operazioni che superino un determinato importo.

In considerazione della delicatezza del tema, e a tutela del Vertice aziendale, il RPCT, in data 2 gennaio 2018, ha inviato richiesta di parere all'ANAC sui seguenti quesiti:

*“A) In una società in controllo pubblico ex art. 2 bis, comma 2, lett.b, d. lgs. n.33/2013 e s.m.i., le previsioni normative – d. lgs. n.39/2013 – in materia di incompatibilità impediscono il doppio incarico tra Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale nella stessa società?”*

*B) Nel caso AQP il modello adottato con la Deliberazione CdA del 29 luglio 2017, n.7, come integrata con la successiva Deliberazione CdA del 6 ottobre 2017, n.10, genera stabilmente una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi generalizzato e permanente?”*

*C) E' sufficiente la dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione di un regolamento di governance sul funzionamento dell'Organo di Vertice, unitamente al conferimento delle procure ai dirigenti responsabili, per presidiare la segregazione dei ruoli?”*

Nelle more della pronuncia dell'Autorità, il RPCT ha già suggerito al CdA l'adozione di un regolamento di governance sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre successivamente alla verifica degli organi di controllo.

Inoltre, al fine di presidiare qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, il RPCT ha posto come misura ai componenti del Consiglio di rilasciare l'espressa dichiarazione di assenza di conflitti rispetto ai punti trattati all'ordine del giorno, per ogni consiglio (nota RPCT del 2 gennaio 2018, prot. n.335).

## **10.2 Commissioni di gare d'appalto e Commissioni di selezione per il reclutamento di personale**

La legge 190 del 2012 ha inserito nel d. lgs. n.165/2001 l'art. 35 bis che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo

svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La preclusione opera, dunque, in presenza di una sentenza di condanna anche non irrevocabile (non passata in giudicato), ivi compresi i casi di patteggiamento, la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato articolo 35-bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni o siano titolari di posizioni organizzative).

Al riguardo AQP prevede quali misure di prevenzione il rilascio di apposite dichiarazioni di incompatibilità/assenza di conflitti di interesse da parte, oltre che dei dirigenti, anche dei componenti le commissioni di gare d'appalto e dei membri nominati a far parte delle commissioni per il reclutamento del personale.

La società, inoltre, ha disciplinato il ricorso a soggetti esterni per l'espletamento delle funzioni di membri delle commissioni aggiudicatrici emanando precise direttive al riguardo e privilegiando l'interlocuzione con il mondo accademico e gli Ordini professionali.

### **10.3 Incarichi a soggetti in quiescenza**

Per quanto riguarda il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, l'art. 6 del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014 - mediante una modifica dell'art. 5, co. 9 del d. l. n. 95/2012 - ha introdotto nuove disposizioni in materia a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del citato decreto).



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

L'ambito di applicazione del divieto originariamente riguardava esclusivamente le pubbliche amministrazioni *ex art. 1, co. 2 d. lgs. n.165/2001*, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT *ex art. 1, co. 2, legge n. 196/2009*, e le autorità indipendenti (ivi inclusa la CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a qualsiasi soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza, a prescindere dall'attività svolta; nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni e in enti o società controllati dalle amministrazioni pubbliche. Il divieto non si estendeva, però, agli incarichi o alle cariche conferiti a titolo gratuito, non di durata superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione nonché agli incarichi o alle cariche presso gli organi costituzionali.

In seguito, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Madia – è intervenuto con la Circolare n. 6 del 2014 per fornire indicazioni sull'interpretazione autentica e sull'applicazione della nuova disciplina, che ha causato non poche difficoltà interpretative con particolare riferimento all'ambito applicativo e ai soggetti interessati dal divieto. A tal proposito il Ministro nel paragrafo 2 precisa che la legge di conversione n. 114 del 2014 ha parzialmente modificato le originarie previsioni del decreto legge “*con particolare riferimento alle designazioni in enti o società controllati dalle amministrazioni pubbliche*”.

Pertanto, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge) il divieto riguarda anche il conferimento di incarichi o cariche in enti o società in controllo pubblico. Inoltre, sempre nella stessa circolare vengono individuati tra gli incarichi rientranti nel divieto: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.

Successivamente il Ministro Madia, a seguito dell'ulteriore modifica dell'art. 5, co. 9 del d. l. n.95/2012 ad opera dell'art. 17 della legge n.124/2015, ha integrato la precedente circolare n. 6/2014 con la Circolare n. 4/2015, precisando all'art. 3, rubricato “Soggetti Interessati”, che il divieto di affidare incarichi dirigenziali e direttivi e cariche in enti riguarda non solo le pubbliche amministrazioni, bensì anche enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre con la stessa circolare si precisa che per gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo a titolo gratuito, fatta eccezione per gli incarichi dirigenziali e direttivi per cui resta il limite di un anno, viene meno il limite di un anno di durata e il divieto di proroga o rinnovo, a prescindere dalla finalità, dunque, non necessitano tra le motivazioni l'affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica.

Il RAT per la Direzione Risorse Umane collaborerà con il RPCT per verificare il rispetto delle citate disposizioni; nel caso in cui venisse riscontrata la sussistenza di una situazione ricadente in uno dei citati divieti, questa deve essere tempestivamente

64



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

comunicata al RPCT che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.39/2013, provvede a segnalare i possibili casi di violazione delle disposizioni del decreto medesimo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

## Paragrafo 11

### Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d. lgs. n.165/2001 (comma 16-ter) volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò al fine di evitare che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per preconstituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua attività amministrativa.

La disposizione stabilisce che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

I dipendenti interessati da questa fattispecie sono soltanto coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione.

AQP, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.190/2012, ha provveduto ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti.

Con la Determinazione n. 8/2015, l'A.N.A.C. ha invitato le società partecipate ad adottare le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

Pertanto AQP ha assunto iniziative volte a garantire che: a) negli interPELLI o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa

65

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

**AQP**  
Acquedotto Pugliese

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK

menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostantiva.

Spetta al RPCT esercitare un'attività di vigilanza che può essere eventualmente predefinita o su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

## Paragrafo 12

### Attività di monitoraggio su misure già adottate

L'attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n.190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. A tal fine l'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della società, entro il termine prorogato del 31 gennaio 2018 - giusta Comunicazione del Presidente ANAC – dell'11 dicembre 2017, al seguente link:

**<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Anticorruzione>**

Al di là della relazione annuale, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione, come individuati nel presente Piano.

Sul PTPCT 2017-2019 è stato effettuato il monitoraggio sul totale dei 42 processi afferenti a 10 Unità Organizzative. Rispetto alle 120 misure indicate nel PTPCT 2017-2019, la maggior parte sono state attuate al 100% ed una restante parte non è stata attuata o attuata solo parzialmente.

Dall'analisi delle misure attuate parzialmente o non attuate, effettuata congiuntamente ai Responsabili delle Aree a rischio (nota 9 ottobre 2017 prot. n. 116955), è emerso che le maggiori criticità attengono a carenze/modifiche organizzative, ritardi nei pagamenti per anomalie nell'iter operativo degli acquisti, oltre che la revisione di numerose procedure anche in considerazione della continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, ecc. Rispetto alle criticità sopra evidenziate sono state riproposte nel nuovo PTPCT 2018-2020 le misure del PTPCT 2017-2019 non attuate al 100%, meglio definendo le tempistiche e coinvolgendo in modo più stringente i Responsabili delle Aree a Rischio interessate. Si

segnala, infine, la redazione di circolari esplicative da parte della UO Compliance (verifica progetti, affidamento incarichi legali, obblighi di tracciabilità dei servizi legali, approfondimenti codice amministrazione digitale, ecc.).

Il monitoraggio è stato effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del d. lgs. n.33/2013 e soprattutto alle nuove linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, cui si rinvia nella specifica sezione.

### Paragrafo 13

#### Flusso informativo

I RAT informano tempestivamente il RPCT e i SRPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del PTPCT.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RAT presso la direzione di appartenenza qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT e i RAT possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Considerata la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi tra RPCT e OdV e il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e di cui alla legge n.190 del 2012, in un'utile logica di semplificazione, i flussi informativi da e verso l'OdV sono stati oggetto di analisi anche ai fini anticorruzione.

### Paragrafo 14

#### Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti c.d. *Whistleblower*

L'articolo 54 bis ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") del d. lgs. n.165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 51, della legge n.190/2012, ha istituzionalizzato, nel nostro ordinamento giuridico, la segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

1. la **tutela dell'anonimato** (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);
2. il **divieto di discriminazione** nei suoi confronti (vale a dire azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);

3. **la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso e l'identità del segnalante non può essere rivelata**, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare al soggetto denunciato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT.

Il RPCT valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione.

Il RAT valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

La Direzione Risorse Umane per i procedimenti di propria competenza valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, dandone notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nella Società.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa ai dipendenti che segnalano illeciti nelle società, in AQP è stata prontamente adottata con delibera dell'Amministratore Unico n. 16 del 23 luglio 2014, la procedura "**whistleblower**" mediante la predisposizione del relativo modello attraverso cui i dipendenti potranno segnalare al RPCT situazioni d'illecito di cui sono venuti a conoscenza "in ragione del proprio lavoro".

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle segnalazioni sono affidate al RPCT che vi provvederà nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, svolgendo anche personalmente audizioni del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono essere a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione proprio in ragione del lavoro svolto.

Di recente è stato colmato il vuoto normativo per i dipendenti di società in controllo pubblico con la **legge del 30 novembre 2017, n.179**.

Ecco, in sintesi, le principali novità.

- il dipendente che segnala ai responsabili anticorruzione, all'ANAC o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive; in caso di licenziamento è previsto il reintegro nel posto di lavoro;

ogni atto discriminatorio o ritorsivo è nullo. L'onere della prova è invertito, nel senso che spetta all'ente dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione;

- è vietato rivelare l'identità del *whistleblower*, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari;
- sono previste sanzioni pecuniarie a carico della Società in caso di atti discriminatori, ovvero in caso di mancata verifica della segnalazione, nonché nell'ipotesi di assenza o adozione di procedure discordanti dalle linee guida;
- il testo interviene modificando l'art. 6 D.Lgs.231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 d. lgs. n.231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231;
- ogni tutela viene meno nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adatterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevederanno l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Attualmente in AQP le segnalazioni possono pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

**[segnalazione.illeciti@PEC.aqp.it](mailto:segnalazione.illeciti@PEC.aqp.it)**;

**[OrganismiVigilanza@aqp.it](mailto:OrganismiVigilanza@aqp.it)**.

Si tratta di due diversi canali informativi: l'uno ai sensi della legge n.190/2012, indirizzato al RPCT, l'altro ai sensi del d. lgs. n.231/01 rivolto all'OdV. Spetterà poi al RPCT l'eventuale trasmissione della segnalazione all'OdV, e viceversa.

Nel corso esperienza pregressa non si registrano segnalazioni "*whistleblower*".

Quanto, invece, agli esposti anonimi/segnalazioni che pervengono in Società, il RPCT provvede comunque ad un'attenta analisi di quelli a rilevanza anticorruzione (le segnalazioni vengono prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa), attivando verifiche congiuntamente alla funzione Internal Audit e ai Responsabili delle

funzioni aziendali coinvolte, anche al fine di accertare l'efficacia dei presidi a tutela dei rischi anticorruzione ovvero di adottare ulteriori misure idonee rispetto ai fatti accertati.

Di questa attività il RPCT riferisce periodicamente anche all'OdV per un esame congiunto sui contenuti delle attività svolte, anche ai fini del monitoraggio previsto dei processi sensibili penalmente rilevanti *ex d. lgs. n.231/2001*. Questo flusso informativo avviene mediante un prospetto riassuntivo degli anonimi/segnalazioni, nel quale si sintetizzano le seguenti informazioni: contenuto dell'esposto, attività di *audit* consequenziale svolta, formalizzazione dei risultati dell'attività di *audit* e azioni da parte dei soggetti apicali, indicazione delle misure di *follow up*.

## Paragrafo 15

### Sottrazione al diritto di accesso delle segnalazioni “*whistleblower*”

Il documento che contiene la segnalazione di un illecito non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n.241/1990.

Sulla base delle considerazioni che precedono, AQP ha adottato una procedura ispirata ai seguenti criteri operativi:

- il soggetto competente a ricevere le segnalazioni dei *whistleblower* è il RPCT, cui spetta eseguire le verifiche preliminari eventualmente necessarie e, in caso di riscontro di irregolarità, eseguire le necessarie segnalazioni alle strutture ed organi di controllo della Società ed eventualmente alle Autorità terze competenti;
- ai fini della presentazione delle segnalazioni riservate sarà istituito un adeguato sistema informatico che garantisca l'identificazione del segnalante al solo RPCT;
- il sistema dovrà altresì consentire la presentazione di segnalazioni anonime;
- le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudini diffamatoria o calunniosa;
- per l'esecuzione delle eventuali verifiche preliminari il RPCT si avvale dei RAT designati e può procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società.

## Paragrafo 16

### Formazione del personale

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

1. l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
2. la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
3. la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
4. la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
5. la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
6. l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnatione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
7. la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
8. evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Ove possibile, le attività formative specifiche in esame vengono programmate e svolte in comune con l'Amministrazione Vigilante (Regione Puglia), al fine di garantire uniformità di criteri, prassi e metodologie a livello di rete istituzionale e di garantire il coordinamento delle attività inerenti a processi a competenza condivisa tra strutture regionali e AQP.

Nelle iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione andrà esplicitato:

- il collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

In linea con quanto stabilito dalla legge 190/2012 che prevede nell'ambito della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione l'adozione di iniziative formative dedicate, la Società ha già effettuato per gli anni 2014 e 2015, azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per destinatari, contenuti, modalità.

Tale azione è stata articolata in un'iniziativa di sensibilizzazione di livello generale, indirizzata a tutto il personale e in interventi di livello specifico rivolti alle figure operanti nelle aree di attività che presentano il più elevato rischio di corruzioni.

L'azione formativa in tema di anticorruzione, di cui verrà di seguito fornita una descrizione di dettaglio, costituisce parte integrante del Piano annuale di formazione interna predisposto dalla Società tenendo conto che la Società ha già svolto attività formativa sul Modello 231 di AQP di circa 20 ore complessive dedicata a tutti i dirigenti di prima e seconda linea della Società. Inoltre la Società ha già svolto attività formativa in merito alla Legge che regola l'Anticorruzione e sulle modalità comportamentali tese ad evitare i fenomeni corruttivi in modalità e-learning con relativi test che certificano l'avvenuta formazione.

### **Modulo 1: Anticorruzione, Etica e legalità**

**Target:** Tutto il personale (anche attraverso moduli e-learning)

#### **Focus A: Introduzione al tema dell'anticorruzione**

- Definizione e dimensioni della corruzione

- I profili generali della prevenzione e della repressione della corruzione nelle Società Pubbliche.
- Le nuove funzioni dei dirigenti in materia di prevenzione della corruzione e le responsabilità in caso di violazione delle norme
- Gli obblighi di trasparenza e le responsabilità dei dirigenti
- Il Codice Etico
- Azioni e misure di sensibilizzazione finalizzate alla promozione della cultura della legalità

#### **Focus B: Il quadro normativo**

- La legge 190/2012: principali aree di intervento, ambito soggettivo di applicazione, punti di forza e criticità
- I soggetti istituzionali preposti alla prevenzione della corruzione
- Il responsabile della prevenzione e di referenti: compiti e responsabilità

#### **Modulo 2: Sistema di gestione della prevenzione della corruzione**

**Target:** Dirigenti e responsabili direttamente coinvolti nella prevenzione del rischio di corruzione / Personale delle strutture afferenti alle aree ad alto rischio corruzione

#### **Focus A: Gestione della prevenzione della corruzione**

Il Piano nazionale anticorruzione. Azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione

I piani triennali di prevenzione: contenuti tipici

Mappatura del rischio: a) identificazione delle aree a rischio, b) analisi e valutazione del rischio; c) identificazione dei processi sensibili

Gestione del rischio: a) definizione dei protocolli interni, b) specificazione dei protocolli tramite procedure, c) definizione del flusso informativo

#### **Focus B: Strumenti di prevenzione della corruzione**

Sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio (job rotation)

Misure di tutela dei whistleblower

Obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse dei dirigenti

Inconferibilità e incompatibilità

In data 23 e 24 gennaio 2017 a tutti i Dirigenti e ai Quadri/Responsabili di Area è stata erogato un Corso di formazione su “La prevenzione della corruzione e gli obblighi della

trasparenza nelle società in mano pubblica – Nuovo PNA 2016”, svoltosi in Bari – AQP Water Academy – organizzato dall’associazione Italiana Internal Auditing (AIA) e Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione (AITRA).

E’ in corso di definizione un percorso formativo da erogare nel primo semestre del 2018 nelle materie di anticorruzione, trasparenza e 231 che coinvolga l’intera popolazione aziendale, con particolare attenzione ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni nell’ambito di processi sensibili.

In particolare, in collaborazione tra RPCT e Direzione Risorse Umane, è in corso di definizione il progetto formativo sul tema “*Aggiornamento Linee Guida ANAC in materia di Anticorruzione e Trasparenza nelle Società Pubbliche – Parte Generale: Governance e Modello 231 – Parte Speciale: Mappa attività rischio reato*”.

Tale Progetto prevede 8 ore di aula per tutti i Dirigenti e Quadri; 8 ore di aula per il personale delle aree a rischio; moduli e-learning per tutto il personale (tecnici, amministrativi, commerciali, informatici).

## Paragrafo 17

### Misure ulteriori per la riduzione del rischio di corruzione

L’Autorità auspica che gli enti soggetti all’adozione del PTPCT adottino, oltre alle misure obbligatorie di mitigazione del rischi, un’altra serie di misure elencate nel suddetto allegato a mero titolo esemplificativo.

Rispetto a tale elencazione esemplificativa, AQP, essendo dotata dal 2007 di un Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n.231/2001, ha già implementato le seguenti ulteriori misure di prevenzione:

- a. Piano di audit annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e implementato attraverso la funzione di internal audit con controlli a campione;
- b. Previsione della presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente;
- c. Il Codice Etico (di cui è prevista la revisione al fine di tener conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione);
- d. Regolamento incarichi extra lavorativi che disciplina il conferimento degli incarichi esterni al personale dipendente e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli stessi.
- e. Procedure che prevedano che le richieste di attivazione o variazione dei contratti svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario, ovvero con le altre forme equivalenti previste dalla legge, nonché per qualsiasi attività effettuata

- presso l'utenza non può essere richiesto da parte di Acquedotto Pugliese alcun pagamento in contanti;
- f. Piano di verifiche sistematiche sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai dirigenti, al fine di poter controllare l'insussistenza di cause di inconferibilità al verificarsi dell'evento;
  - g. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;
  - h. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività della Società, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
  - i. Informatizzazione del servizio di gestione del personale;
  - j. Raccordo tra le banche dati informatizzate della Società attraverso sistemi di gestione integrata dei contatti con gli utenti (ACS), del protocollo (Proteus), dell'Ufficio Legale (Suite Legale) e del sistema SAP e di SIT (Sistema di Telecontrollo);
  - k. Il Sistema Qualità.

In particolare, per quanto riguarda il Sistema Qualità, lo stesso è composto dal Manuale della Qualità e da una serie di procedure gestionali ed istruzioni operative di dettaglio, oltre che dagli Ordini di Servizio emessi dall'Alta Direzione.

Le procedure abbracciano l'intera descrizione dei processi individuati per la gestione del Servizio Idrico Integrato, incluse le attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture, per le attività di Produzione di compost di qualità e per le attività di Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale.

Tutti i documenti inerenti il Sistema di Gestione per la qualità descrivono in modo chiaro obiettivi, modalità gestionali, criteri e responsabilità definite al fine di garantire l'efficace funzionamento e controllo dei processi. Essi permettono l'individuazione delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare il funzionamento e il monitoraggio dei processi.

Al fine di permettere il controllo oggettivo dei processi in termini prestazionali, le procedure gestionali definiscono alcune registrazioni, che la funzione addetta al rispetto della procedura produce nello svolgimento delle proprie attività.

AQP dispone, infine, delle seguenti certificazioni rilasciate dall'Organismo di Certificazione accreditato:



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

STATO CERTIFICAZIONI GRUPPO AQP			
SOCIETA'/NORME/ CAMPO APPLICAZIONE	NORMA		
	ISO 9001:2015 (Qualità)	OHSAS 18001:2007 (Sicurezza)	ISO 14001:2015* (Ambiente)
AQP Spa	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	2 Sedi 2 Sorgenti 5 Impianti di Potabilizzazione 11 Impianti di Depurazione
	Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione (ex DPR 207)		
ASECO	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale

Sedi certificate per AQP Spa 14001:2015*	
<b>Sedi</b>	Via Cognetti, San Cataldo
<b>Sorgenti</b>	Cassano Irpino, Caposele
<b>Impianti di potabilizzazione</b>	Locone, Fortore, Sinni, Pertusillo, Conza
<b>Impianti di depurazione</b>	Acquaviva delle Fonti, Noci, Foggia, Carpino, Vieste, San Nicandro Garganico, Maglie, Gallipoli, Castellana Grotte, Trinitapoli, Spinazzola

## Paragrafo 18

### Ciclo di valutazione delle prestazioni

AQP ha proceduto, per l'anno 2017, ad inserire negli strumenti del ciclo delle valutazioni delle prestazioni dei RAT, come obiettivi e indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPCT.

In particolare, per l'MBO 2017, relativamente all'anticorruzione, tutti i dirigenti hanno quale obiettivo comune (peso 10%): il "Rispetto delle misure anticorruzione di cui al PTPCT e delle tabelle di mappatura dei rischi".

Sono stati inoltre previsti obiettivi individuali (peso 15%) per alcuni Direttori di prima linea (ad esclusione di quelle Direzioni - Procurement, Amministrazione Finanza e Controllo, Legale e Affari Societari – che all'inizio del 2017 erano rette ad interim da Presidente o dal Vice Presidente):

- Direttore Risorse Umane: *“Rispetto dell'Istruzione Operativa sulla Progressione Inquadramenti IST/DIRRU/03”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base dei criteri utilizzati per l'assegnazione di promozioni, se sono state seguite regole precise e non discriminatorie e vi è stata la preventiva condivisione degli allineamenti contrattuali con Dirigenti/Responsabili)
- Direttore Commerciale e Recupero Crediti: *“Corretta applicazione degli standard commerciali”* (l'obiettivo sarà raggiunto se rispettati gli standard generali di qualità contrattuale del SII e l'importo delle penalità non supera 80 Mila € su tutto il territorio)
- Direttore Approvvigionamento Idrico: *“Corretta programmazione del fabbisogno”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base degli affidamenti in deroga alla programmazione, lavori di somma urgenza/acquisti in emergenza, di competenza DIRAP, con evidenza dei controlli svolti)
- Direttore Reti e Impianti: *“Corretta programmazione del fabbisogno”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base degli affidamenti in deroga alla programmazione, lavori di somma urgenza/acquisti in emergenza, di competenza DIRRI, con evidenza dei controlli svolti)
- Direttore Ingegneria: *“attribuzione di incarichi di progettazione interni ai dipendenti secondo criteri di corretta ripartizione dei carichi di lavoro e applicazione delle procedure interne nella nomina dei tecnici professionali esterni”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base dei controlli effettuati sulla corretta applicazione dell'istruzione operativa IST/DIRPR/01 in riferimento alla nomina di tecnici professionali esterni, dando evidenza della rotazione e dell'assenza di conflitti di interesse, nonché dei carichi di lavoro dei dipendenti con incarichi interni).

Con DGR del 7 novembre 2017, n.1785, la Regione Puglia, in linea con gli obiettivi dei dirigenti, ha individuato anche per il Direttore Generale un obiettivo anticorruzione per il 2017 (peso 10%): *“Rispetto delle misure anticorruzione di cui al relativo Piano triennale”* (l'obiettivo verrà verificato sulla base di apposita valutazione della relazione predisposta dal Collegio Sindacale della Società).

Non sono stati previsti obiettivi anticorruzione per il personale non dirigente, motivo per il quale il RPCT non ha obiettivi anticorruzione affidati al fine del trattamento accessorio della retribuzione.

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni



**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune

(l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), tra gli altri, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In mancanza dell'OIV sempre secondo le nuove Linee Guida ANAC “*ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)*”. A tal proposito l'ODV di AQP, ritiene che la valutazione delle performance sia da attribuire ad altra funzione interna della Società (cfr. verbale OdV 12 dicembre 2017).

Attualmente, la valutazione delle performance dei dirigenti di AQP è attribuita con l'individuazione di:

- un obiettivo target/soglia costituito dal MOL, il cui raggiungimento è condizione essenziale per la valutazione degli ulteriori obiettivi;
- tre obiettivi strategici di gruppo (tra i quali l'obiettivo anticorruzione);
- da uno a tre obiettivi individuali.

Mentre gli obiettivi individuali vengono valutati dal diretto superiore, gli obiettivi di gruppo, sulla base delle istruttorie di ciascuna funzione competente, vengono valutati dal Vertice aziendale.

Si tratta di un sistema da migliorare e da estendere nel 2018, prevedendo tra gli obiettivi dei RAT l'attuazione degli obblighi di Trasparenza e coinvolgendo tutte le risorse aziendali, in particolare quelle assegnate ad aree ed attività a più elevato rischio corruttivo, al fine di rendere il Piano sempre più efficace.

## **Paragrafo 19**

### **Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione**

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il RPCT trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

## **Paragrafo 20**

### **Adempimenti successivi alla pubblicazione**

Sia nella fase propedeutica che a valle dell'approvazione del PTPCT, si ritiene opportuno ed estremamente utile consentire ai soggetti portatori di interessi collettivi la presentazione di osservazioni, rilievi e suggerimenti da considerarsi in sede del successivo aggiornamento del Piano. Ove da tali contributi emerga l'esigenza o l'utilità di azioni correttive più tempestive, il RPCT procederà senza indugio a formulare una proposta di modifica o integrazione del documento, sottoponendola al Team dei RAT e successivamente al CdA (cfr. sezione Trasparenza).

Inoltre, il RPCT propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge e dal Piano al RPCT e vigilare sul rispetto delle disposizioni del Piano, ciascun RAT o suo delegato fornisce collaborazione al RPCT nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l'implementazione del Piano.

Il RPCT può interloquire con tutti i RAT e i Dirigenti della Società per eseguire acquisizioni di atti, verifiche, ispezioni ed ogni altro atto ed attività risulti necessario ai fini dello svolgimento dei compiti assegnatigli, avvalendosi, oltre che delle strutture appositamente costituite, della funzione di internal audit.

Il Referente della Direzione Risorse Umane collabora con il RPCT in relazione alle necessità connesse alle attività formative e, in particolare, provvede a quanto necessario alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi.

Tutto il personale è responsabile della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio.

La Società nell'ambito del processo di approvazione del *budget* annuale attribuirà al RPCT adeguate risorse economiche per ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano.

## **Paragrafo 21**

### **Entrata in vigore**

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## SEZIONE TRASPARENZA

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

**AQP**  
Acquedotto Pugliese

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



## 1. Premessa

La legge 190 del 2012 recante “*Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, ha conferito delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.

La delega ha trovato attuazione con il d. lgs n.33/2013, successivamente modificato e integrato con il d. lgs. n.97/2016.

Con il PNA 2016, il principio di trasparenza dell’azione amministrativa risulta ulteriormente rafforzato, diventando uno degli assi portanti non solo delle politiche di prevenzione della corruzione ma anche di quelle dirette ad assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa delle P.A. attraverso forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il PNA 2016 riconosce alla trasparenza il valore di una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. L’Autorità raccomanda, quindi, di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza dell’8 novembre 2017 ha, da ultimo, approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante “*Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società pubbliche e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”. La Delibera n. 1134/2017 è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative (in particolare: il d. lgs. 50/2016, e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici; il d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e Linee Guida ANAC attuative e il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica) che hanno imposto all’Autorità una rivisitazione della precedente determinazione n.8/2015, sostituendola totalmente.

L’Autorità ha fornito, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di “*compatibilità*” prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: “*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico*”.

In linea con le nuove disposizioni, nella presente Sezione vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge.

In una logica, poi di contrasto al fenomeno della corruzione, AQP potrà decidere di pubblicare “dati ulteriori” così da dimostrare la serenità di apertura verso l'esterno della propria attività, in quanto tutto ciò che è evidente sarà integro e certamente misurabile da chiunque. Quanto sopra nel rispetto di una pubblicazione che renda anonimi i dati personali eventualmente presenti, come precisato nell'art. 7-bis del d. lgs. n.33/2013, introdotto dall'art. 7 del d. lgs. n.97/2016.

La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. E' pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali “*nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*”, mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell' art. 68 del d. lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

## **2. Obblighi di Pubblicazione**

Nella presente Sezione si passerà ad esaminare i punti salienti delle novità normative intervenute a partire dal 2016, del PNA 2016, nonché della recente Delibera n.1134/2017, focalizzando l'attenzione sugli aspetti che riguardano da vicino la nostra Società sia per quanto concerne le misure organizzative, sia per quanto riguarda gli obblighi di adattamento alla normativa sulla trasparenza. Infine, si renderà una tabella riepilogativa gli obblighi di trasparenza da attuare, con la relativa tempistica, recependo le indicazioni contenute nel citato Allegato 1 delle Nuove Linee Guida sulle società pubbliche, che sono incluse nella Tabella Allegato 2 al presente Piano insieme a tutti gli altri obblighi di pubblicazione, Tabella alla quale si rinvia.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art 19 comma 5 del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo del d. lgs n.33/13 costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale;

c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui all'art 47 del d. lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC, come da Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio del 16 novembre 2016.

## 2.1 Reclutamento del personale e spese di funzionamento della società

Il d. lgs. n.175/2016 “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” introduce all'art 22 un principio di carattere generale: “*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”

Nello stesso T.U., l'art.19 prevede specifici obblighi di pubblicazione, per i quali in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d. lgs. n.33/2013.

I nuovi obblighi riguardano: a) provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale b) provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art 19 stabiliscono, in caso di violazione degli obblighi su rappresentati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, comma 4, e 46 e 47, comma 2 del d. lgs. n.33/2013 espressamente richiamate.

AQP è, invero, dotata di una procedura, di “*Reclutamento e selezione del personale*”, aggiornata al 13 ottobre 2015 (rev. 18), disciplinante le modalità della gestione dei processi di reperimento del personale, anche di qualifica dirigenziale, che prevede una serie di norme di carattere pubblicistico e nel suo impianto generale è rispettosa dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, trasparenza e pari opportunità, in linea con le disposizioni del TU (art. 19 comma 2). La vigente procedura è già pubblicata sul sito “*Società Trasparente – Lavora per AQP*”, nel rispetto del d. lgs. n.33/2013.

Si segnala, tuttavia, che nel Piano 2017-2019 è stata prevista, quale misura anticorruzione, un adeguamento della citata procedura, misura rimasta inattuata e riproposta nel presente Piano.

Inoltre, rispetto agli obblighi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 175/2016, e s.m.i., comma 5, sono in corso di adozione da parte della Giunta Regionale apposite Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia, come da comunicazione ricevuta in data 17 gennaio 2018.

## 2.2 Misure di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione

Il d.lgs. n.97/2016 persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate due misure di semplificazione introdotte nel d.lgs. 33/2013:

- art. 3 comma 1 bis del d.lgs. 33/2013: possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale; la norma affida ad ANAC il compito di individuare, con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali; i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva;
- art. 9-bis del d.lgs. 33/2013: qualora i dati da pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, tramite collegamento ipertestuale. Si segnala tuttavia che, in materia di banche dati, l'ANAC, con l'atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, ha invitato il Governo e il Parlamento ad indicare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti. Invero, la disposizione di cui all'art. 9 bis si è rilevata di difficile attuazione a causa di un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. n.33/2013. ANAC ritiene, pertanto, opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà applicative, stabilendo che la sostituzione dell'obbligo di pubblicazione possa realizzarsi solo quando vi sia una totale coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs. n.33/2013.

## 2.3 Incarichi conferiti nelle società controllate

Il d. lgs. n.97/2016 ha introdotto nel corpo del d. lgs. n.33/2013 l'art. 15 bis «*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*» con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari al doppio della somma corrisposta.

#### **2.4 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art 14 del d.lgs. n.33/2013)**

Le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. n.33/2013 non sono ritenute incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, comma 1-bis) pubblicano i dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale.

Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti **a titolo gratuito**, le misure di trasparenza di cui all'art. 14 non sono applicabili. In tal caso dovrà essere pubblicato sul sito l'atto di carattere generale (statuto, delibera) che dispone in merito.

Con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 14 del d. lgs. n.33/2013 gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali, e in particolare:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti, con ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione I-quater, ha sospeso la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. c) ed f), decisione assunta rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutata l'irreparabilità del danno dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di cui all'art. 14.

A seguito dell'ordinanza TAR Lazio, l'ANAC con delibera n.382 del 12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell'obbligo di pubblicazione limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 comma 1 lett. c) ed f).

Successivamente, con l'ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il TAR Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 lett. c) e f) e ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 ter, che prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica dei dirigenti.

Con due successivi Comunicati del Presidente dell'ANAC, del 17 maggio 2017 e dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha precisato che l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 ter, non deve ritenersi sospeso, indicazione confermata dalla Delibera n.1134/2017.

Sul tema è, tuttavia, interessante l'**Atto di segnalazione n.6 del 20 dicembre 2017**, con il quale ANAC, in virtù dei dubbi interpretativi e applicativi emersi nell'applicazione dell'art.14, suggerisce al legislatore di:

- meglio individuare “*i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati*”, distinguendoli dagli organi espressione di rappresentanza politica;
- rispetto alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni patrimoniali, reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale) non consentire l'indicizzazione e la rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti; procedendo alla pubblicazione in forma aggregata, fermo restando l'obbligo di comunicare le dichiarazioni nella loro integrità e il diritto di accesso del cittadino, con l'esclusione di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di trasparenza;
- con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, di prevedere misure di trasparenza che, tengano conto di una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta, fermo restando l'obbligo, per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (incarichi dirigenziali di vertice; incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, incarichi dirigenziali all'interno degli uffici di diretta collaborazione, i

titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali; dirigenti non titolari di incarico);

- riformulare l'art. 47, “*Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici*” (obblighi ex art. 14 e art. 22, comma 2), distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere nelle sanzioni in relazione alla specifica violazione degli obblighi di comunicazione dei dati o di pubblicazione.

### **2.5 Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.**

Un ruolo fondamentale nelle integrazioni apportate alla normativa trasparenza, è stato rivestito dal d. lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che all'art. 29, rubricato: “*Principi in materia di Trasparenza*”, ha introdotto nuovi oneri di pubblicazione da inserire nella sezione Bandi e Gare del sito “*Società Trasparente*” e precisamente:

- tutti gli atti degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso;
- la composizione delle commissioni giudicatrici e i curricula dei componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Sempre il citato d. lgs. n. 50/2016 richiama all'art.21, tra gli obblighi di pubblicazione, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali che vanno pubblicati sul profilo del committente.

### **3. Accesso Civico “semplice”**

L'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, quale diritto di “*chiunque*”, anche portatore di un interesse non qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Con l'accesso civico, in sostanza, il legislatore ha creato un presidio finalizzato ad un controllo diffuso da parte della collettività che potrà conoscere tutte le informazioni che si elevano ad indicatori dell'organizzazione, dell'andamento gestionale e dell'utilizzo delle

risorse pubbliche per il perseguimento dell'attività istituzionale della società medesima.

Attraverso tale istituto, chiunque – cittadini, associazioni, imprese – può vigilare, avvalendosi del sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 90 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

In ogni caso, l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della cit. legge n.241/90: quest'ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* e si esercita con la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

La legge, con l'istituzione dell'accesso civico, configura, un moderno diritto di accesso agli atti il cui esercizio non è più collegato alla sussistenza dell'interesse legittimo (ossia una posizione soggettiva giuridicamente rilevante), bensì una semplice posizione soggettiva che non necessita né di legittimazione, né di motivazione.

Il Responsabile della Trasparenza si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

Circa le modalità di attivazione dell'accesso civico si rinvia si rinvia alla lettura della sezione del sito dedicata al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Accesso%20civico>

#### **4. Accesso civico generalizzato**

Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”*, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali come strumento di promozione della partecipazione di chiunque all'attività societaria.

Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato *“da chiunque”* e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e motivazionale.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

L'accesso generalizzato incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della legge n.241/1990, n. 241 (c.d. "accesso documentale").

La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*», essendone escluso l'utilizzo nell'ipotesi allorchè finalizzato a forme di controllo generalizzato.

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", invece ha proprio lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: la trasparenza diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi prevalenti (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco.

Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.

Circa le modalità di attivazione dell'accesso civico si rinvia si rinvia alla lettura della sezione del sito dedicata al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Accesso%20civico>

A tal riguardo si rappresenta che è in fase di elaborazione un'istruzione operativa che disciplina, con logiche organizzative, i tre tipi di accesso, documentale, civico semplice e generalizzato.

In data 14 dicembre 2017, nell'ambito del Network dei Responsabili dell'Anticorruzione e della Trasparenza (cui partecipano i RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione), coordinato dal RPCT della Regione Puglia, il Socio ha fornito indicazioni su come predisporre il Regolamento e il Registro degli accessi, su modello predisposto dall'ANAC.

## 5. ASECO S.p.A.

In riferimento alla Società ASECO, per quanto già illustrato nel paragrafo 1, punto 1.7 della parte anticorruzione del presente Piano, si riporta di seguito una sintesi degli adempimenti di trasparenza:

- nel sito web di ASECO, sarà implementata la sezione “*Società Trasparente*”, nelle more si ritiene possibile operare in continuità con il passato utilizzando il sito istituzionale di AQP, ferme restando le rispettive responsabilità;
- l'Amministratore Unico di ASECO procederà ad individuare il Responsabile della pubblicazione dei dati per la Società,
- in considerazione del contratto di service in essere tra AQP ed ASECO, i Dirigenti/Responsabili della Trasparenza di AQP cui afferiscono le attività in service saranno tenuti a trasmettere documenti, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di cui al d. lgs. n.33/2013, al Responsabile della pubblicazione dei dati di ASECO per le necessarie pubblicazioni;
- restano in capo ad ASECO le pubblicazioni relative alle attività non rientranti nel contratto di service;

Resta confermato dalle Linee Guida n1134/2017 che gli obblighi di trasparenza afferiscono alle attività di pubblico interesse svolte da ASECO, quanto alle attività commerciali in regime concorrenziale di mercato e non qualificabili di pubblico interesse sussistono solo obblighi di trasparenza sull'organizzazione. A tal fine è necessario che ASECO, d'intesa con AQP, distingua le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali sotto i profili dell'organizzazione, delle modalità di gestione, della gestione contabile.

In riferimento all'Amministratore Unico di ASECO, si evidenzia che:

- si tratta di un dirigente che ha il rapporto di lavoro con AQP;
- in virtù del Regolamento di Gruppo approvato dall'AU di AQP in data 16 marzo 2009, non ha diritto di percepire alcun compenso aggiuntivo per l'espletamento dell'incarico di AU della controllata (cfr. punto 4.1);
- il costo lavoro è integralmente riaddebitato da AQP alla Società ASECO.

Per quanto sopra, si ritiene l'AU di ASECO debba procedere agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del d. lgs. n.33/2013 comma 1, come previsto per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

## 6. Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni

(l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l'Attestazione sugli obblighi di pubblicazione sarà rilasciata dall'Organismo di Vigilanza di AQP per Acquedotto Pugliese S.p.A., dall'Organismo di Vigilanza di ASECO per la controllata.

### 7. Il sito web “Società Trasparente”

La sezione del sito istituzionale di AQP “Società Trasparente” è attualmente organizzata così come di seguito indicato:

- a) Disposizioni Generali
- b) Organizzazione
  - Organigramma ed articolazione degli uffici
  - Organi Amministrativi
  - Telefoni e Posta Elettronica
- c) Consulenti e Collaboratori
- d) Personale
  - Dirigenti
  - Dotazione organica
  - Costo del personale
  - Selezione del personale
  - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
  - Contratti Integrativi/Premi ai dipendenti
  - Tassi di assenteismo
  - Incarichi conferiti ai dipendenti
- d) Società partecipate
- e) Procedure Comparative “Beauty Contest”
- f) Incarichi di Patrocinio Legale
- g) Attività e Procedimenti
  - Contratti di somministrazione
  - Fatturazione e Morosità
  - Contatore

- Servizio di fognatura
  - Richiesta di risarcimento danni
  - Insediamenti industriali autorizzati allo scarico
  - Richiesta di attraversamento opere Acquedotto Pugliese
- h) Bandi di Gare e Contratti
- Bandi pubblicati
  - Affidamenti in deroga alle procedure selettive
  - Cessione crediti
- i) Programmazione
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
  - Programma triennale dei lavori pubblici
- l) Sistema telematico di Gestione degli Acquisti
- m) Controlli sulle imprese
- n) Tempi di pagamento dei fornitori
- o) Opere Pubbliche
- p) Bilanci
- Piano Industriale 2011-2014
  - Piano Industriale 2015-2018
  - Bilancio di sostenibilità
- q) Beni immobili e gestione patrimonio
- Vendita Immobili
  - Canoni di locazione o affitto
  - Richieste di locazione
  - Immobili Acquedotto Pugliese
  - Alienazione di beni
- q) Servizi erogati
- r) Informazioni ambientali
- s) Contributi

- t) Accesso civico
- u) Decreto Legislativo n. 231/2001 ed Etica Aziendale
- v) Anticorruzione

Con l'applicazione delle linee guida ANAC n. 1134/2017, i contenuti e le informazioni ad oggi pubblicati verranno distribuiti secondo la seguente struttura:

- a) Disposizioni Generali
- b) Organizzazione
- c) Consulenti e Collaboratori
- d) Personale
- e) Selezione del Personale
- f) Performance
- g) Società partecipate
- h) Attività e procedimenti
- i) Bandi di Gare e Contratti
- j) Sovvenzioni, Contributi, sussidi e vantaggi economici
- k) Bilanci
- l) Beni immobili e gestione patrimonio
- m) Controlli e rilievi sull'amministrazione
- n) Servizi erogati
- o) Pagamenti
- p) Opere Pubbliche
- q) Informazioni ambientali
- r) Altri contenuti
- s) Altri contenuti

Rispetto ai due ultimi item "Altri contenuti", in particolare, saranno pubblicati i dati relativi alla "prevenzione della corruzione" e "accesso civico".



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

Nello specifico:

<b>Denominazione sezione</b>	<b>Denominazione sotto-sezione</b>
<b>Disposizioni generali</b>	PTPCT
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività
	Atti amministrativi generali
	Documenti di programmazione strategico-gestionale
	codice etico
<b>Organizzazione</b>	Dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi, di direzione o di governo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
	Articolazione degli uffici, organigramma aziendale e nomi dei dirigenti
	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
<b>Personale</b>	Dati relativi al Direttore Generale
	dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali in essere
	dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali il cui rapporto di lavoro è cessato
	Dotazione organica e costo
	Tassi di assenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
	Contrattazione collettiva
	Contrattazione integrativa
<b>Selezione del personale</b>	Criteri e modalità di selezione del personale e per ciascuna procedura: avviso di selezione, criteri di selezione ed esito della selezione
<b>Performance</b>	Ammontare complessivo dei premi e loro distribuzione
<b>Società partecipate</b>	Dati relativi alle società partecipate
	Rappresentazione grafica evidenziano i rapporti tra società e le società partecipate



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Attività e procedimenti</b>	Dati relativi ad ogni procedimento amministrativo
	Dati relativi ai procedimenti ad istanza di parte
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure di gara
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
	Contratti
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	criteri e modalità cui la società deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
<b>Bilanci</b>	Bilancio in forma integrale e semplificata
	Provvedimenti della Regione che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento nonché provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalla Regione
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Nominativi dei componenti dell'ODV nonché l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
	Relazioni della Società di Revisione al bilancio di esercizio
	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità
	Class action
	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
<b>Pagamenti</b>	Dati sui pagamenti
	Indicatore di tempestività dei pagamenti
	IBAN e pagamenti informatici
<b>Opere pubbliche</b>	Atti di programmazione delle opere pubbliche
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
<b>Informazioni ambientali</b>	Informazioni ambientali
	Stato dell'ambiente
	Fattori inquinanti
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
	Relazioni sull'attuazione della legislazione
	Stato della salute e della sicurezza umana
<b>Altri contenuti</b>	PTPCT
	Nominativo del RPCT
	Relazione annuale del RPCT
	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
<b>Altri contenuti</b>	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione
	Registro degli accessi

### 8. Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell'integrità

I soggetti attivi in AQP (RAT), che devono collaborare con il RPCT per garantirne l'efficace attuazione ed il relativo monitoraggio, in base all'attuale organizzazione, sono:

<b>Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)</b>	
Dirigente/Responsabile Best Practice e HSE (BPHAM)	Giuseppe Valentini
Direzione Procurement (DIRPR)	Giuseppe Valentini
Dirigente Amministrazione, Finanza e Controllo (DIRAC)	Antonio Braccio
Dirigente Legale e Affari Societari (DIRLE)	Veronica Arciuolo
Dirigente/Responsabile Information Technology (ITEAC)	Sebastiano Lopez
Dirigente/Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi (DIRTE)	Antonio de Leo
Dirigente/Responsabile Commerciale e Recupero Crediti (DIRCM)	Vincenzo Silvano
Dirigente/Responsabile Ingegneria (DIRIN)	Andrea Volpe
Dirigente/Responsabile Reti e Impianti (DIRRI)	Francesca Portincasa
Dirigente/Responsabile Risorse Umane (DIRRU)	Pietro Scrimieri
Dirigente/Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne (CREAM)	Vito Palumbo
Dirigente/Responsabile Approvvigionamento Idrico (DIRAP)	Gianluigi Fiori
Dirigente/Responsabile Ricerca e Sviluppo	Nicola Di Donna
Amministratore Unico ASECO	Maurizio Cianci

In sintesi, oltre al RPCT, i protagonisti del processo aziendale finalizzato all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, che si esprime nel fornire il dato da pubblicare sul sito istituzione "*Società Trasparente*" sono:

- i RAT che, eventualmente coadiuvati dai loro delegati (se nominati), sono responsabili in merito all'individuazione, all'elaborazione e all'aggiornamento delle informazioni di competenza per garantire il regolare flusso delle informazioni da pubblicare;
- i soggetti detentori del dato, ossia i dipendenti di AQP, che hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione del dato, dell'informazione e del documento da

pubblicare al proprio RAT;

c) il Responsabile della Pubblicazione dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne che provvede a pubblicare sul sito istituzionale "*Società Trasparente*" i dati e i documenti forniti dai RAT e da eventuali delegati.

In AQP il Responsabile della Pubblicazione dei dati è il dott. Vito Palumbo.

Al fine di favorire l'ampia condivisione dei processi aziendali, il RPCT dà impulso all'attuazione della trasparenza, offrendo ai RAT collaborazione e suggerimenti, organizzando incontri formativi e chiedendo riscontro del monitoraggio e dell'aggiornamento delle informazioni da pubblicare, sul sito istituzionale, nelle sezioni e nelle sottosezioni, afferenti alle aree organizzative di competenza. Ogni RAT ha, comunque, l'obbligo di collaborare e di comunicare i flussi informativi per la tempestiva attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il RPCT ha il compito di verificare e monitorare il rispetto degli obblighi da parte dei RAT, al fine anche di riscontrare l'effettiva fruibilità dei dati.

Nella tempestiva e regolare pubblicazione dei dati, il RPCT ed i RAT tengono conto delle disposizioni di legge in materia di trasparenza nonché delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, come prescritte dalle delibere dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Infatti, la pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente gli interessi che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione. Prima di decidere di pubblicare dati, informazioni e documenti viene valutata se la finalità di trasparenza e di comunicazione possa essere perseguita senza divulgare dati personali, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi, adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario (secondo il cosiddetto principio di necessità *ex art. 3 d.lgs. n. 196/2003*). In tal caso, verranno rispettati i limiti e le condizioni espressamente previsti dalle disposizioni di legge procedendo all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

La tutela dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, è assicurata con particolare impegno e attenzione.

### **9. Monitoraggio e vigilanza sulla Trasparenza**

Il RPCT esegue il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei RAT e, comunque, di tutto il personale AQP interessato. In particolare, il RPCT, con cadenza periodica nel rispetto della tempistica di ciascun adempimento, effettua delle verifiche a campione e svolge attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nella sezione Trasparenza. Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, provvede

ad inviare formale sollecito al RAT, assegnando un termine massimo per l'adempimento, decorso infruttuosamente il quale procede alle segnalazioni previste dalla normativa vigente.

Al fine di favorire un'ampia condivisione dei processi, funzionale all'ottimale svolgimento delle attività programmate, è stata trasmessa a ciascun RAT, con email del 20 dicembre 2017, una tabella in cui sono elencate le informazioni assoggettate all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale e la relativa tempistica di aggiornamento del dato.

L'obbligo di tenere aggiornato il dato, non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l'informazione già pubblicata risulti attuale (ad esempio i curricula dei dirigenti).

La locuzione "aggiornamento tempestivo" comporta l'obbligo di procedere alla pubblicazione entro i venti giorni decorrenti dal momento in cui è disponibile il documento, dato o informazione. Ove sia previsto, l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale" la pubblicazione deve avvenire nei venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, semestrale o dell'annualità.

La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Decorsi i termini di legge, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che viene meno, fermo restando la possibilità per chiunque di presentare l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n.33/2013.

### **10. Le interazioni con gli stakeholders interni ed esterni**

Le interazioni con gli *stakeholders* interni ed esterni all'azienda, sono condotte da AQP nel rispetto delle norme e dei principi espressi dal Codice Etico. Le macrocategorie di utenti, fornitori, personale, istituzioni e ambiente sono realtà articolate e diverse. AQP cerca di ascoltare le legittime richieste delle parti interessate, creando occasioni di confronto e di possibili sinergie. In particolare, il documento aziendale che stigmatizza ed elogia il dialogo costruttivo e partecipato con gli *stakeholders* è il bilancio di sostenibilità che viene approvato ogni anno a valle del bilancio finanziario della Società e che è regolarmente pubblicato sul sito nella sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Bilanci".

Tale documento redatto da AQP illustra come la Società contribuisca alla diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. AQP, nel ruolo che riveste, come gestore del Servizio Idrico Integrato, attraverso il bilancio di sostenibilità, oltre a rendicontare la capacità di creare valore, esplicita come l'operato aziendale vada nella direzione di un valore responsabile e sostenibile rispettoso dell'equilibrio economico, dell'ambiente e delle risorse umane. Inoltre, al fine di promuovere l'attività dell'AQP, è prevista la pubblicazione degli aggiornamenti sul sito web istituzionale mentre l'interazione con i cittadini è effettuata attraverso delle newsletters rivolte anche al



personale dipendente, la divulgazione di video, immagini, interviste e la pubblicazione di un giornale trimestrale.

Sempre nell'ambito dell'interlocuzione con gli *stakeholders* esterni, di particolare rilievo è il progetto di Customer Experience Management che intende integrare ed evolvere le esperienze di Customer Satisfaction Analysis e Customer Relationship Management, seguendo un percorso graduale ed incrementale per migliorare la percezione delle esigenze e delle aspettative dei clienti.

La progettazione del nuovo Customer Experience Management, non può che partire dalla capacità dell'Azienda di interagire con il cittadino.

AQP deve far fronte a clienti sempre più "smart", tecnologicamente evoluti, tuttavia, non può trascurare quella fetta di cittadini che restano avulsi o lontani dall'evoluzione tecnologica e pertanto necessitano di canali tradizionali di contatto, quali un Front Office.

Quindi non c'è un canale corretto per definizione: Contact Center; Web; Social network; Newsletter; Front Office; App; il canale giusto è quello che il cliente sta usando in questo momento e quindi AQP ha messo a punto una strategia di contenuti e di paradigmi specifici ciascun cittadino nella sua specificità.

Ciò consente di fatto ai cittadini ed alle associazioni dei consumatori di comunicare con l'azienda in maniera realmente multicanale, dando le proprie impressioni ed esigenze che l'azienda può recepire in maniera continua, favorendo una consapevole capacità d'interpretazione dell'azione pubblica della Società e una maggiore partecipazione e coinvolgimento della collettività.

### ***11. La Posta Elettronica Certificata***

L'AQP sta provvedendo ad aggiornare sull'homepage del sito istituzionale gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sono stati attribuiti alle singole strutture. In tal modo i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale. L'utilizzo di tale strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, sarà promosso anche con nuove azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.